Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Lunedì, 23 settembre** — **Numero 225.**

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

Errata-corrige

Nella legge organica per le poste ed i telegrafi del 19 luglio 1907, n. 515, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, n. 175, del 24 luglio di quest'anno, alla 25ª riga dell'art. 27, dove è scritto: « che rientreranno in prima categoria, ecc. », deve leggersi: « che rientrarono in prima categoria, ecc. ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalle leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, 21 luglio 1902, n. 303, 30 dicembre 1906, n. 617;

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 617, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Nostro decreto 30 novembre 1902, n. 521, modificato con legge 25 maggio 1905, n. 211;

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con Nostro decreto 31 gennaio 1907, n. 145, modificato con R. decreto 28 aprile 1907, n. 212;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 19 maggio 1898, n. 172, modificato con Regi decreti 25 maggio 1899, n. 274, 8 luglio 1899, n. 311 e con Nostri decreti 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile 1903, n. 177, 23 luglio 1903, n. 253, 13 dicembre 1903, n. 526, 21 aprile 1904, n. 160, 15 luglio 1906, n. 399, 17 marzo 1907, n. 189, e 25 aprile 1907, nn. 210 e 211;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 461, riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

Visto il Nostro decreto 15 luglio 1906, n. 399, che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, e che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della

vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, che sostituisce quello approvato col precitato R. decreto 19 maggio 1898, n. 172, il quale rimane perciò abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

PARTE PRIMA

Disposizioni comuni

Gerarchia militare.

§ 1. La progressione dei gradi della gerarchia militare è la seguente:

Truppa.

Gradi	Categoria
Soldato, allievo carabiniere; Appuntato;	Soldati
Caporale, carabiniere; Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;	Caporali
Sergente di squadra, di contabilità o con incarichi speciali, vice-brigadiere dei carabinieri Reali; Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali; Maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, o con cariche speciali (capo fanfara, ecc.); Maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata; Maresciallo di reggimento, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (ordinario-capo-maggiore).	Sottufficiali

Ufficiali.

Gradi		Categoria
Sottotenente, capo musica; Tenente;	Ufficiali subalterni	Ufficiali inferiori
Capitano;		Ufficiali inferiori
Maggiore; Tenente colonnello; Colonnello;		Ufficiali superiori
Maggior generale; Tenente generale; Generale d'esercito.		Ufficiali generali

Attribuzioni speciali.

§ 2. Le attribuzioni speciali di comando, o di servizio, affidate a taluni ufficiali o sottufficiali, costituiscono la *carica.*

Per tutti gli altri graduati di truppa le attribuzioni speciali di servizio costituiscono *l'impiego speciale.*

Emanazione dei provvedimenti attinenti all'avanzamento.

§ 3. I seguenti provvedimenti concernenti gli ufficiali hanno luogo per decreto Reale:

a) nomina o promozione ai vari gradi;

b) passaggio da uno ad altro ruolo, o da un'arma al corpo di stato maggiore, e viceversa;

c) nomina, esonerazione o trasferimento concernente qualunque delle cariche devolute agli ufficiali generali ed ai colonnelli, e quelle di comandante di corpo o capo di servizio, affidate ad ufficiali di grado inferiore a colonnello;

d) passaggio dal servizio effettivo alle posizioni di aspettativa o di disponibilità, e da queste a quello;

e) passaggio dal servizio attivo permanente ad una delle categorie di ufficiali in congedo, o dall'una all'altra di dette categorie;

f) cessazione definitiva dal servizio.

§ 4. Gli altri provvedimenti concernenti gli ufficiali o quelli relativi ai graduati di truppa si fanno, secondo i casi ed i vari regolamenti, per decreto, determinazione o notificazione Ministeriale; oppure per disposizione delle autorità militari a ciò delegate.

§ 5. Nessun ufficiale o graduato di truppa può essere riconosciuto nel suo grado od impiego, finchè la sua nomina o promozione non sia stata ufficialmente notificata.

Anzianità di grado.

§ 6. S'intende per *anzianità di grado* il tempo passato dall'ufficiale o graduato di truppa nel proprio grado, con quelli aumenti o sotto quelle deduzioni che si debbano eventualmente applicare in base a prescrizioni della legge o del presente regolamento.

Salvo l'applicazione di tali aumenti o deduzioni, l'anzianità di grado decorre: per l'ufficiale, dalla data del decreto Reale di nomina o di promozione; pel graduato di truppa, dall'ultimo giorno del mese nel quale avviene la nomina o la promozione; oppure, per entrambi, da quella data diversa che sia specificatamente designata nel decreto Reale o nella disposizione per cui la nomina o promozione ha effetto.

§ 7. Il giorno della decorrenza dell'anzianità dicesi *data di anzianità di grado.*

Qualora, secondo fu accennato nel § precedente, l'anzianità di grado di un militare debba ricevere un aumento o subire una deduzione, la nuova data di anzianità che gli compete, è anteriore o posteriore alla precedente di tanti anni, mesi e giorni quanti sono quelli del periodo o, complessivamente, dei periodi di tempo da computarsi in aumento o in deduzione.

§ 8. *L'anzianità relativa di grado,* ossia l'ordine di precedenza a pari data d'anzianità, è determinata, per le prime nomine e per alcuni casi speciali, da disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento. In tutti gli altri casi, a pari data d'anzianità, la precedenza spetta al più anziano nel grado inferiore, discendendo successivamente, ove occorra, per gli ufficiali, sino al grado di sottotenente; e pei graduati di truppa, sino al grado di vice brigadiere dei carabinieri Reali, o di caporale negli altri ruoli.

Qualora le suddette disposizioni non bastino, la precedenza è regolata secondo la maggiore età; nel caso di pari età, la precedenza è regolata dalla sorte.

§ 9. L'anzianità degli ufficiali e dei graduati di truppa risulta dal rispettivo *ruolo d'anzianità,* nel quale essi vengono inscritti, distinti per grado, in ordine di precedenza, secondo la loro data d'anzianità e, a pari data d'anzianità, secondo la loro anzianità relativa.

§ 10. Quando non sia altrimenti prescritto dalla legge o dal presente regolamento, l'inserzione di un militare in un ruolo, nel quale entri o per prima nomina o per trasferimento da altro ruolo, si fa in base all'anzianità nel grado di cui trovasi rivestito, cioè secondo la sua data d'anzianità, e l'anzianità relativa che gli spetta.

Quadri d'avanzamento.

§ 11. Le promozioni hanno luogo in base a *quadri d'avanzamento,* nei quali gli ufficiali ed i militari di truppa giudicati idonei all'avanzamento sono inscritti in ordine di anzianità.

Si fanno quadri per l'avanzamento ad anzianità e quadri per l'avanzamento a scelta.

Computo dei posti vacanti.

§ 12. Il numero dei posti vacanti in ciascun grado di un determinato ruolo si desume dal confronto fra il numero dei militari stabilito per tal grado dal rispettivo ruolo organico, col numero effettivo dei militari compresi in quel giorno nel ruolo di anzianità del grado stesso, dopo averne dedotti: coloro che coprono impieghi fuori quadro, o non contemplati nelle tebelle graduali e numeriche di formazione; coloro cui spetti la promozione per la esistenza di posti vacanti nei gradi superiori; coloro che sono in aspettativa od in disponibilità, salvo, per quelli in aspettativa per sospensione dall'impiego, il disposto dagli articoli 15 e 18 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Tempo delle promozioni.

§ 13. Le promozioni si fanno, sempre che vi siano candidati promovibili:

nei gradi di ufficiale, entro ogni trimestre, ed anche con quella maggior frequenza che sia compatibile colle esigenze del servizio;

nei gradi di truppa, di massima, ogni mese, salvo durante il periodo di tempo interposto fra il congedamento di una classe, o di parte di essa, e la chiamata della classe successiva, nel qual periodo esse sono regolate da speciali disposizioni ministeriali.

Errore riconosciuto nella sede di anzianità o nell'avanzamento di un militare.

§ 14. Qualora si riconosca, o d'ufficio od in seguito a reclamo dell'interessato, che sia errata la sede di anzianità di un ufficiale o di un graduato di truppa, ovvero che, nelle promozioni, un ufficiale od un graduato di truppa non abbia ottenuto, per effetto di un errore, l'avanzamento che gli sarebbe spettato secondo la legge ed il presente regolamento, si provvede tosto alle opportune correzioni.

Perciò si rettifica la sede d'anzianità riconosciuta errata, ed il militare erroneamente pretermesso nell'avanzamento viene promosso tosto che si faccia vacante un posto nel grado che gli è dovuto, a meno che si tratti di un grado ad ottenere il quale concorrano militari con diversi turni, ed il primo posto ora detto, tenuto conto delle rettificazioni da farsi nei turni anteriori in conseguenza dell'errore riconosciuto, non sia devoluto al turno che a lui spetta, nel qual caso egli occuperà il primo dei posti che si facciano successivamente vacanti, e che competa al proprio turno. Viene poi assegnata, tanto a lui quanto ai già promossi, quella sede d'anzianità che sarebbe a ciascuno spettata se l'errore non fosse avvenuto.

Perchè siano ricevibili, i reclami per rettificazione di sede di anzianità devono essere presentati entro il termine di sei mesi, e quelli per promozione non conseguita per errore entro il termine di due mesi, a partire, in entrambi i casi, dal giorno in cui la disposizione, che si ritiene errata, fu pubblicata nel bollettino ufficiale delle nomine e promozioni, o messa all'ordine del giorno, o venne in altro modo comunicata ufficialmente al ricorrente.

Votazioni.

§ 15. Alle votazioni delle quali è parola nel presente regolamento, per stabilire la idoneità o non idoneità alla promozione o ad una data carica, si procede a scrutinio segreto. Per ciascuna votazione, ogni membro della Commissione dispone di due pallottole diversamente colorate, corrispondenti l'una al *sì* e l'altra al *no*. Esaurita la discussione sul merito del candidato, ciascun membro, procedendo in ordine inverso di anzianità, depone nell'urna di votazione il segno corrispondente al proprio voto, e depone l'altro in una seconda urna.

Il segretario tiene nota dei membri mano mano che ciascuno di essi ha votato.

§ 16. Il candidato è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza dei voti. Qualora il numero dei voti favorevoli risulti eguale a quello dei contrari, la votazione si interpreta in favore del candidato.

PARTE SECONDA.

Avanzamento ai gradi di truppa

Capo I.

Disposizioni generali

§ 17. I gradi dei militari di truppa sono conferiti dai comandanti di corpo, fatta eccezione per i gradi di maresciallo che sono conferiti dai comandanti di corpo d'armata.

Nell'arma dei carabinieri Reali, la nomina a carabiniere, e le promozioni a tutti i gradi dei militari di truppa, sono conferite dal comandante generale dell'arma.

§ 18. Le nomine e promozioni a tutti i gradi di truppa sono fatte e notificate mediante ordine del giorno delle autorità che le conferiscono; inoltre, per i gradi di sottufficiale, è rilasciato un certificato personale.

§ 19. Nei riguardi dell'avanzamento, da farsi giusta il disposto dal § 13, ciascun posto si considera come vacante in un dato ruolo e grado di truppa:

a) dal giorno in cui hanno effetto le relative disposizioni, nei casi di promozione, di nomina a sottotenente o ad un impiego civile, di ampliamento di organici;

b) dal giorno successivo alla denuncia, alla sentenza, al decesso, nei casi di diserzione, di rimozione dal grado per sentenza definitiva del tribunale, di morte;

c) dal giorno successivo a quello in cui hanno effetto le relative disposizioni, in tutti gli altri casi.

Ogni posto che si fa vacante in un grado, quando sia devoluto all'avanzamento, fa luogo contemporaneamente ad un posto vacante nel grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo.

§ 20. Le cariche e gli impieghi speciali, che possono essere assegnati ai graduati di truppa, sono determinati con le *tabelle graduali e numeriche di formazione* del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra; e con esse viene stabilito a quali di dette cariche od impieghi speciali possono essere destinati militari di diverso grado nelle due categorie di sottufficiale e di caporale.

§ 21. Non possono conseguire grado militare coloro che, prima dell'arruolamento o durante il tempo trascorso in congedo, subirono condanna penale per reati di carattere indecoroso, incompatibili col prestigio del grado, o per aver preso parte a pubbliche manifestazioni di opinioni, propagande o mene sovversive, o per avere avuto partecipazione diretta od indiretta ad Associazioni o a manifestazioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo Statuto.

Sono pure esclusi dall'avanzamento i militari che, durante il tempo trascorso in servizio alle armi, abbiano commesse le colpe suindicate, ancorchè esse non siano punibili dalle leggi penali, e quelli che si siano resi colpevoli di diserzione dal corpo, o di mancanza contro l'onore.

§ 22. I caporali e gli appuntati retrocessi o esonerati d'autorità dal grado, i soldati che cessano di appartenere alle compagnie di disciplina, e quelli usciti dal carcere o dalla reclusione militare, non possono essere promossi se non dopo sei mesi dal giorno della seguita retrocessione od esonerazione o della cessazione della inscrizione alle compagnie di disciplina, o dell'uscita dal carcere o dalla reclusione militare, e semprechè non siano esclusi dall'avanzamento per effetto delle disposizioni del paragrafo precedente.

I sottufficiali retrocessi o rimossi dal grado, non possono, di massima, aspirare all'avanzamento. Peraltro, in seguito a speciale parere delle Commissioni d'avanzamento, ma non prima di sei mesi dalla data della retrocessione o rimozione, essi potranno essere riammessi all'avanzamento e quindi essere promossi caporali, e, successivamente, riacquistare il grado di sottufficiale, sempre chè non siano esclusi dall'avanzamento per effetto delle disposizioni del paragrafo precedente.

§ 23. I graduati di truppa che sono ammessi nel corpo invalidi e veterani, vi fanno passaggio col grado rispettivo; e quelli dei carabinieri Reali col grado corrispondente a quello che hanno nell'arma propria, quale risulta dalla progressione gerarchica indicata al § 1.

Durante la permanenza in detto corpo i graduati di truppa non possono ottenere avanzamento.

§ 24. I sottufficiali ammessi a frequentare il corso speciale presso la scuola militare e quelli ammessi alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri, non possono conseguire promozioni durante la loro permanenza alle dette scuole in qualità di sottufficiali allievi.

§ 25. Il caporale maggiore, il caporale, o l'appuntato, che sia giudicato inetto a disimpegnare le attribuzioni inerenti al proprio grado, non può essere esonerato dal grado stesso, nel qual caso discende al grado immediatamente inferiore, e fino a quello di semplice soldato, se caporale.

Non è ammessa l'esonerazione dai gradi di sottufficiale, e, nell'arma dei carabinieri Reali, da qualunque grado di truppa.

L'esonerazione dal grado non ha carattere punitivo, ed è pronunciata dal comandante del corpo, previo parere della Commissione d'avanzamento, però, per i caporali maggiori e caporali.

§ 26. Il graduato di truppa, ammesso quale allievo all'Accademia militare od alla scuola militare, rinuncia implicitamente al grado dal giorno della sua ammissione in detti istituti.

§ 27. Il graduato di truppa che ottiene il trasferimento nei carabinieri Reali, rinuncia implicitamente al grado che aveva nell'arma propria o nel proprio Corpo, e passa semplice carabiniere dal giorno del suo trasferimento nell'arma.

Capo II.

Avanzamento

Come si effettua l'avanzamento ai vari gradi.

§ 28. Nei carabinieri Reali:

1° i carabinieri sono tratti dagli allievi carabinieri ed eventualmente dai militari delle altre armi in servizio od in congedo;

2° gli appuntati sono tratti dai carabinieri;

3° i vice brigadieri sono tratti dai carabinieri e dagli appuntati;

4° gli altri gradi sono conferiti ai sottufficiali dell'arma del grado immediatamente inferiore.

§ 29. In tutti gli altri Corpi:

1° i caporali sono tratti dai soldati e dagli appuntati alle armi;

2° i sergenti sono tratti:

a) dai caporali e caporali maggiori dei corsi allievi sergenti che abbiano superato con buon successo il corso d'istruzione;

b) dai caporali e caporali maggiori alle armi, che assumano la ferma di sottufficiale;

c) dai caporali maggiori richiamati in caso di mobilitazione, che abbiano riportata l'idoneità al grado di sergente all'atto del loro invio in congedo;

d) dai caporali o caporali maggiori volontari di un anno, od allievi ufficiali di complemento;

e) dagli allievi dell'Accademia militare o della scuola militare che, ultimatone il corso degli studi, non possano conseguire la nomina a sottotenente per non aver compiuto il 19° anno di età, o per mancanza di posti disponibili;

f) dagli allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare od alla scuola militare dopo il 2° anno di corso, purchè siano risultati idonei negli esami delle materie regolamentari, e sempre quando non si valgano della facoltà loro fatta dall'art. 11 della legge per la nomina a sottotenente di complemento;

g) dagli allievi dell'Accademia o della scuola militare e da quelli già arruolati dei collegi militari che, compiuto con buon successo rispettivamente il 1° od il 4° anno di corso, rinuncino alla carriera militare, e aspirino a divenire ufficiali di complemento, facendo passaggio in un reggimento;

h) dagli ufficiali in servizio attivo permanente o di complemento che abbiano ottenuta la dimissione dal grado, e siano vincolati ancora al servizio militare per effetto della legge sul reclutamento. Essi possono peraltro rinunciare a questo grado, ed in tal caso continuano nei loro obblighi di servizio quali semplici soldati.

3° gli altri gradi sono conferiti ai militari di truppa del grado immediatamente inferiore.

I sottufficiali capi fanfara dei reggimenti di cavalleria possono essere tratti direttamente da militari, o da non militari, che posseggano la voluta abilità.

Anzianità minima di servizio o di grado richiesta per l'avanzamento

§ 30. L'anzianità minima di servizio, o di grado, che si richiede per poter conseguire l'avanzamento a ciascun grado di truppa, è stabilita come segue:

1° per i carabinieri Reali:

a) 5 anni di servizio effettivo alle armi, per la nomina ad appuntato;

b) un anno di servizio come carabiniere, per la promozione a vice-brigadiere;

c) un anno di anzianità nel grado di vice-brigadiere, per la promozione a brigadiere;

d) due anni di anzianità nel grado di brigadiere, per la promozione a maresciallo d'alloggio.

Per la promozione degli appuntati a vice-brigadiere non è stabilito alcun limite di tempo.

2° in tutti gli altri corpi:

a) un anno di servizio effettivo alle armi, per la nomina ad appuntato;

b) sei mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a caporale;

c) tre mesi di anzianità nel grado di caporale, per la promozione a caporale maggiore;

d) dodici mesi di servizio effettivo alle armi, dei quali sei mesi di anzianità nel grado di caporale, o cumulativamente nei gradi di caporale e caporale maggiore, per la promozione a sergente;

e) tre anni di servizio effettivo alle armi, di cui almeno sei mesi nel grado di sergente, per la promozione a sergente maggiore;

f) tre anni nel grado di sergente maggiore, per la promozione a maresciallo di compagnia;

g) tre anni rispettivamente nel grado di maresciallo di compagnia o di battaglione per la promozione a maresciallo di battaglione o di reggimento.

Per gli allievi ufficiali di complemento, il limite di tempo di cui al comma *b*) può essere ridotto fino a due mesi; e quello di cui al comma *d*) può essere ridotto fino a quattro mesi di servizio effettivo alle armi, dei quali due mesi nel grado di caporale; e ciò secondo disposizioni Ministeriali.

Norme per l'avanzamento.

§ 31. Fatta eccezione per la promozione da sergente a ser-

gente maggiore, che è fatta per anzianità, e quella da sergente maggiore a maresciallo di compagnia, la quale è regola per $^1/_3$ a scelta e $^2/_3$ ad anzianità, le promozioni negli altri gradi di truppa sono fatte a scelta.

L'avanzamento ai gradi di truppa è regolato per corpo, comando, riparto autonomo, direzione, scuola, ecc, sulla base dei quadri di avanzamento dei rispettivi graduati ed aspiranti caporali.

Nell'arma dei carabinieri Reali la nomina a carabiniere e la promozione a tutti gli altri gradi di truppa sono regolate sul totale dell'arma, in base ai quadri d'avanzamento degli allievi carabinieri, dei carabinieri e dei graduati.

Fatta eccezione per l'arma dei carabinieri Reali, non sono ammessi trasferimenti di graduati di truppa da un corpo, comando, ecc., ad un altro, salvo che per imprescindibili necessità di servizio, per ragioni disciplinari, o per ragioni di salute debitamente constatate.

I sergenti sono promossi sergenti maggiori, purchè si trovino nelle volute condizioni di idoneità e di anzianità di grado e di servizio, stabilita dalla lettera *e*) del § 30.

Per la promozione a tutti gli altri gradi, ad occupare i posti che si rendono vacanti nei diversi gradi di ciascun ruolo vengono, di massima, chiamati successivamente i militari del grado inferiore nell'ordine in cui sono inscritti nel quadro d'avanzamento, a meno che non si debba, per una delle ragioni dette al 4° comma di questo paragrafo, provvedere con trasferimento.

In quei corpi però, in cui i militari di truppa sono addetti a diverse specialità di servizio, è chiamato ad occupare il posto, che si fa vacante in un grado, il primo fra i militari del grado inferiore inscritti nel quadro d'avanzamento dichiarato idoneo per la specialità di servizio in cui è avvenuta la vacanza, a meno che non si debba, come è detto al capoverso precedente, provvedere con trasferimento.

In modo analogo viene regolato, dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'avanzamento ai vari gradi per le specialità di servizio a piedi ed a cavallo e per le specialità di servizio della legione allievi, dei depositi di Cagliari e di Palermo e dello squadrone carabinieri guardie del Re.

Le promozioni a maresciallo di compagnia si fanno sulla base di due quadri d'avanzamento distinti, e secondo una serie continua di tre turni, dei quali il primo sarà attribuito alla scelta, gli altri due all'anzianità. I sergenti maggiori inscritti su entrambi i quadri, saranno promossi secondo il turno corrispondente alla promozione più sollecita.

Nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena i posti vacanti da appuntato debbono essere coperti per intero con nuove ammissioni di caporali, che rinuncino al loro grado, e di soldati; i posti vacanti nei gradi di caporale e di sergente sono coperti per due terzi con promozioni dal grado inferiore, per un terzo con nuove ammissioni fra i militari di grado corrispondente provenienti dai corpi, od anche, se caporali, dal congedo. Qualora non si trovi il numero necessario di graduati ammissibili, i posti vacanti saranno coperti con promozioni dal grado inferiore. I posti vacanti nei gradi di caporale maggiore e maresciallo sono coperti interamnte con promozioni dal grado inferiore.

L'ammissione dei caporali e dei sergenti nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena non diventa definitiva che dopo un esperimento di quindici giorni; gli uni e gli altri debbono essere idonei a disimpegnare le funzioni contabili.

§ 32. L'avanzamento degli allievi sergenti finchè non hanno compiuto il corso d'istruzione per essi stabilito e quello degli allievi ufficiali di complemento e dei volontari d'un anno, è regolato da speciali disposizioni Ministeriali. Essi non concorrono ad occupare i posti che si rendono vacanti in base alle tabelle graduali e numeriche di formazione del corpo cui sono assegnati, e non vengono perciò inscritti nel quadro di avanzamento del corpo.

§ 33. Il graduato destinato ad una carica, che, secondo le tabelle graduali e numeriche di formazione, può essere occupata con differenti gradi delle categorie di caporali e di sottufficiali, viene promosso al grado superiore, purchè meritevole d'avanzamento, allorchè per provvedere al servizio di compagnia o dello stato maggiore del proprio corpo debbasi promuovere un militare del suo grado inscritto dopo di lui nel quadro d'avanzamento. Quando però il militare ora detto venga promosso a scelta, la disposizione precedente non è applicabile ove i caporali o sottufficiali sovra menzionati non siano a loro volta dichiarati idonei all'avanzamento a scelta.

I sergenti raffermati con premio, se idonei, sono nominati sergenti maggiori al termine della ferma di cinque anni, a meno che non sia lor applicabile, prima dello scadere di questa, la disposizione del precedente capoverso.

I capi fanfara di cavalleria, i maestri di scherma e gli attuali istruttori di equitazione, idonei all'avanzamento, saranno promossi marescialli di compagnia, di battaglione, di reggimento, nella loro rispettiva specialità, quando, per provvedere al servizio di compagnia o di maggiorità di un corpo dell'arma cui appartengono, venga promosso a detti gradi un sottufficiale di pari grado e di minore anzianità. Vale anche in questo caso l'avvertenza contenuta nel secondo periodo del primo comma del presente paragrafo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì:

a) ai sottufficiali musicanti;

b) ai sottufficiali che coprono cariche fuori dei corpi, e che sono destinati a tali cariche in modo definitivo, e non possono perciò più rientrare a fare servizio nei corpi.

I sergenti maggiori delle specialità menzionate nei due capoversi precedenti, che non siano stati promossi marescialli di compagnia, per non essersi mai trovati nelle condizioni dette al 3° comma di questo paragrafo, otterranno il grado stesso al compimento del 10° anno di servizio, purchè meritevoli di avanzamento (art. 3, legge 19 luglio 1906, n. 372).

CAPO III.

Anzianità di grado

§ 34. L'anzianità relativa dei caporali e quella dei vice-brigadieri dei carabinieri Reali aventi la stessa data di anzianità è determinata dalla classificazione assegnata loro dalle Commissioni d'avanzamento, come è detto al § 46; a parità di classificazione, è determinata secondo le norme del § 8.

L'anzianità relativa dei sergenti provenienti, sia dagli allievi dei corsi di istruzione, sia dai caporali dei corpi, ed aventi la stessa data di anzianità, è sempre determinata dal punto di classificazione loro assegnato dalla Commissione d'avanzamento del corpo presso il quale hanno compiuto il corso d'istruzione o subito l'esame e l'esperimento pratico, come è detto al § 47.

§ 35. La data d'anzianità dei graduati di truppa, determinata come è indicato nella parte prima del presente regolamento viene modificata, all'occorrenza, secondo le seguenti disposizioni:

a) all'ufficiale di complemento dimissionario ed inscritto nei ruoli come sottufficiale, è computato nell'anzianità di grado il tempo che, prima della dimissione, passò effettivamente alle armi, sia come sottufficiale, sia come ufficiale;

b) al militare riammesso in servizio con grado inferiore a quello che rivestiva in congedo sarà computata, nel nuovo grado, l'anzianità del grado anteriore;

c) al graduato di truppa già esonerato, retrocesso o rimosso, e nuovamente promosso, viene assegnata la data d'anzianità dell'ultima sua promozione;

d) nel computo dell'anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1° il tempo di detenzione per condanna penale, od in attesa di giudizio, seguito da condanna penale se questo tempo supera un mese;

2° il tempo di sospensione dal grado nel caso previsto dalla lettera *a*) del § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, quando il procedimento penale sia seguito da condanna, o nel caso previsto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo;

3° il tempo trascorso in congedo illimitato;

4° il tempo passato in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando, in più di sei mesi consecutivi;

c) i nuovi ammessi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, qualunque sia la loro anzianità di grado, sono inscritti in coda al ruolo di anzianità del rispettivo grado, datando la nuova anzianità di grado dal giorno in cui ha avuto principio l'esperimento prescritto per l'ammissione. È fatta eccezione per i caporali, che rinunciano al grado o sono ammessi come appuntati, per i quali è computato, nel grado di appuntato, il tempo trascorso in quello di caporale.

Capo IV.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento

Condizioni d'idoneità.

§ 36. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento, il militare di truppa deve essere capace di ben esercitare in ogni circostanza le funzioni del grado cui aspira; perciò, oltre all'averne la voluta attitudine fisica, deve:

a) avere buona condotta;

b) possedere l'istruzione letteraria occorrente per le funzioni del grado cui aspira e della carica speciale per la quale sia proposto;

c) essere capace, indipendentemente dalla carica speciale per la quale sia proposto, di comandare un riparto di spettanza del grado cui aspira;

d) avere perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti e dalle varie istruzioni pel grado superiore, in relazione alla carica speciale che dovesse coprire con la promozione.

Queste qualità sono necessarie, sia nel caso di avanzamento per anzianità, sia nel caso di avanzamento a scelta; ma in quest'ultimo devono essere possedute in grado spiccatamente più elevato, insieme con la qualifica di *ottimo*, confermata in due anni successivi o mantenuta durante l'intera permanenza nel grado inferiore se questa fu inferiore ai due anni.

§ 37. Le qualità indicate ai comma *b*), *c*) e *d*) del paragrafo precedente sono sempre accertate mediante esami od esperimenti teorico-pratici, per l'avanzamento a tutti i gradi, eccetto quelli di appuntato e di sergente maggiore, e, per i carabinieri Reali, per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di brigadiere e di maresciallo.

Spetta al comandante del corpo il disporre per questi esami ed esperimenti, i quali si fanno, oltre quanto è detto al successivo § 38, secondo norme e programmi stabiliti dal Ministero, normalmente prima della compilazione delle proposte di avanzamento di cui al § 40, e, ad ogni modo, sempre prima che si riuniscano le Commissioni di avanzamento di cui al § 42; fatta però eccezione per gli esperimenti di cui al 2° comma del § 38 per la promozione a maresciallo di battaglione e di reggimento, che sono fatti mano mano che si verificano le relative vacanze, a coprire le quali sono, successivamente, chiamati i candidati alla promozione nell'ordine stesso nel quale sono inscritti nei quadri di avanzamento.

§ 38. I sergenti maggiori, che occupano cariche speciali non compatibili col grado di maresciallo, potranno concorrere all'avanzamento a maresciallo di compagnia, rinunciando alla carica speciale e assumendo le funzioni di sergente maggiore di compagnia, nelle quali dovranno dar prova della loro idoneità al grado cui aspirano mediante un servizio continuativo di almeno due anni. Terminato questo periodo di prova, continueranno a prestar servizio nella compagnia anche se, per difetto di posti, non ottenessero subito la promozione.

Per la promozione a maresciallo di battaglione o di reggimento, oltre all'anzianità di grado ed alle condizioni generali prescritte, si richiede che il maresciallo abbia compiuto con esito favorevole un esperimento pratico rispettivamente di tre mesi e di un mese nell'esercizio delle funzioni del nuovo grado.

In caso di cattiva prova, il sottufficiale non sarà ammesso a ripeterla se non sia trascorso un anno dal termine della prova fallita.

Per la promozione a brigadiere od a maresciallo dei carabinieri Reali, oltre all'anzianità di grado ed alle altre condizioni generali prescritte, si richiede che il vice brigadiere od il brigadiere abbia dato prova di saper reggere un comando di stazione.

Per la promozione a maresciallo, si richiede inoltre che il brigadiere sia ritenuto in grado di reggere all'occorrenza un comando di sezione di 2ª classe o di ufficiale subalterno.

Specchi di proposte per l'avanzamento.

§ 39. Annualmente, quando si deve procedere alla formazione dei quadri d'avanzamento, i comandanti di corpo d'armata, per i gradi di sergente maggiore, maresciallo di compagnia e maresciallo di battaglione; i comandanti di corpo, per gli aspiranti caporali e per i gradi di caporale e di caporale maggiore; ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per tutti i gradi, determinano, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si possono estendere le proposte, basandosi perciò sul numero dei graduati occorrenti per riempire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi.

Per i sergenti, i comandanti di corpo determinano il suddetto limite di anzianità, in relazione al prescritto del 5° comma del § 31.

§ 40. Le Commissioni incaricate della compilazione delle note caratteristiche compilano gli *specchi di proposte di avanzamento* per i militari dipendenti, che a loro giudizio ne sono meritevoli.

In tali specchi vengono anche inscritti i militari giudicati non meritevoli di avanzamento, ma che hanno raggiunto i limiti di anzianità, detti al paragrafo precedente, per potervi aspirare.

La dichiarazione di non idoneità deve indicare specificatamente in quali delle condizioni enunciate dal 1° comma del § 36 e dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del medesimo paragrafo il candidato è giudicato insufficiente.

Possono essere anche inscritti soltanto negli specchi di proposte di avanzamento a scelta, previa una dettagliata relazione della Commissione competente, quei militari che, pure non essendo compresi nei limiti di anzianità predetti, posseggono speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari.

Quando per le momentanee condizioni fisiche del militare, o, eccezionalmente, per deficienza di sicuri elementi di giudizio, le commissioni proponenti ritengano di non potersi pronunciare sulla di lui idoneità all'avanzamento, esse sospendono ogni giudizio, riservandosi di pronunciarlo non appena abbiano elementi sufficienti.

La sospensione del giudizio deve essere accompagnata dalla specifica esposizione dei motivi che l'hanno determinata.

§ 41. Gli specchi di proposte d'avanzamento sono trasmessi, per via gerarchica, ai presidenti delle commissioni d'avanzamento.

Le autorità intermedie, nel dar corso alle proposte, vi appongono il loro visto, e, quando occorra, le loro osservazioni.

Gli specchi di proposte d'avanzamento per le promozioni a maresciallo di compagnia dovranno essere due: uno per le promozioni ad anzianità, l'altro per le promozioni a scelta.

Per redigerli, le commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento esamineranno l'idoneità al grado di maresciallo di compagnia dei sergenti maggiori, e, i giudicati idonei, saranno inscritti nello specchio di proposte d'avanzamento per anzianità.

Poscia le suddette commissioni esamineranno i titoli allo avanzamento a scelta dei medesimi sergenti maggiori. Quelli giudicati idonei saranno inscritti nello specchio di proposte d'avanzamento a scelta.

Commissioni d'avanzamento.

§ 42. Per l'esame degli specchi di proposte d'avanzamento si formano le seguenti Commissioni d'avanzamento:

1° commissioni di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria; brigata per l'artiglieria o per il genio), di deposito e di stato maggiore, per l'avanzamento ai gradi di caporale e caporale maggiore;

2ª commissioni di reggimento, per l'avanzamento ai vari gradi di sottufficiale;

3° commissione speciale, costituita presso il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, per l'avanzamento a tutti i gradi dell'arma.

Per i riparti autonomi, i comandi, gli stabilimenti, le direzioni, le scuole, ecc, che non sono costituiti da più battaglioni (mezzi reggimenti per la cavalleria, brigate per l'artiglieria e per il genio), si forma una Commissione d'avanzamento unica per tutti i gradi.

Il Ministero determina quali ufficiali concorrano a formare lei suddette Commissioni, ciascuna delle quali deve essere composta di almeno tre membri, compreso il presidente.

§ 43. Le Commissioni d'avanzamento sono convocate dai comandanti di corpo, o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, mediante ordine del giorno normalmente per la formazione dei quadri d'avanzamento ed eventualmente per la formazione di quadri suppletivi d'avanzamento, o per l'esame di proposte straordinarie di avanzamento, o di questioni che, a senso delle disposizioni ministeriali, devono essere sottoposte alle deliberazioni di queste Commissioni.

Salvo circostanze eccezionali, i comandanti interinali non possono convocare le Commissioni d'avanzamento senza consenso del comandante titolare; in ogni modo i pareri delle dette Commissioni non possono dar luogo a promozioni, nomine, destinazioni e proposte senza il consenso del detto comandante titolare, salvo casi straordinari ed urgenti e per i quali non si possa indugiare a chiedere tale approvazione.

§ 44. Le Commissioni d'avanzamento prendono in esame, per ciascuno dei militari di truppa dichiarato idoneo negli specchi di proposte:

a) le notazioni risultanti dal suo foglio matricolare e caratteristico;

b) il risultato ottenuto negli esami ed esperimenti teorico-pratici a cui sia stato sottoposto;

c) le informazioni che devono essere richieste al comandante del riparto cui appartiene il candidato all'avanzamento, in merito alla di lui condotta, autorevolezza ed attitudine pratica ai vari servizi ed alle diverse istruzioni.

Basandosi su questi dati, le Commissioni procedono alla votazione per deliberare sulla idoneità all'avanzamento, ad anzianità od a scelta, di ciascuno di questi militari.

Le deliberazioni ed i pareri delle Commissioni d'avanzamento sono trascritti in apposito registro, nel quale deve essere altresì accennato, succintamente, alle considerazioni che li motivarono.

§ 45. Nei casi previsti dal 5° comma del § 40, le Commissioni seguono le norme indicate in quel paragrafo.

§ 46. Per i militari dichiarati idonei al grado di caporale ed a quello di vice brigadiere dei carabinieri Reali, le Commissioni assegnano un punto di classificazione, che deve servire di base per stabilire la loro anzianità relativa nel nuovo grado, come è detto al § 34.

Nell'assegnazione di questo punto di classificazione sarà tenuto conto dei risultati degli esperimenti pratici e degli esami sostenuti dai candidati al termine dei rispettivi corsi d'istruzione, della condotta e dell'autorevolezza e, per gli aspiranti al grado di vice brigadiere, anche dell'anzianità di servizio. Le norme per l'assegnazione di questo punto sono stabilite dal Ministero.

§ 47. In modo analogo si regolano le Commissioni di avanzamento dei corpi per assegnare, ai dichiarati idonei al grado di sergente, un punto di classificazione che serve di base a stabilire, nel nuovo grado, l'anzianità relativa di quelli che hanno la stessa data d'anzianità, come è detto al § 31.

Capo V.

Quadri di avanzamento

§ 48. Ogni anno, o nel tempo stabilito dal Ministero, i comandanti di corpo d'armata, per l'avanzamento ai vari gradi di maresciallo, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per l'avanzamento a tutti i gradi, ed i comandanti di corpo per la parte di loro spettanza, fanno compilare i quadri di avanzamento, ad anzianità ed a scelta, sulla base delle deliberazioni delle Commissioni di avanzamento.

Per i sergenti maggiori, idonei all'avanzamento a maresciallo di compagnia, saranno compilati due quadri distinti, uno per l'avanzamento ad anzianità, l'altro per l'avanzamento a scelta.

I comandanti di corpo d'armata ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, compilati i quadri di avanzamento di loro spettanza, trasmettono a ciascuno dei corpi dipendenti una copia dei quadri di avanzamento che li riguardano.

I comandanti di corpo, ricevuti i quadri di avanzamento dai comandanti di corpo d'armata, vi iscrivono tutti i militari di truppa degli altri gradi dichiarati meritevoli di avanzamento.

L'iscrizione dei militari di truppa, dichiarati meritevoli di promozione, nei quadri d'avanzamento, è fatta, per grado ed in ordine di anzianità, senza distinzione della specialità dell'impiego o della carica che coprono, o per i quali sono designati. Per le promozioni ai gradi di caporale o di vice brigadiere dei carabinieri Reali, l'iscrizione nei quadri d'avanzamento è fatta in base al punto di classificazione, assegnato dalle Commissioni di avanzamento, come è detto al § 46.

§ 49. Dopo formati i quadri d'avanzamento, i comandanti di Corpo fanno dare partecipazione, per via gerarchica, ai singoli interessati, della loro iscrizione od esclusione dal quadro d'avanzamento, e provvedono perchè ne sia fatta menzione nelle rispettive note caratteristiche.

Agli esclusi dall'avanzamento, o a coloro pei quali sia sospeso il giudizio sull'idoneità all'avanzamento, viene data partecipazione dei motivi espressi dalla Commissione a loro riguardo.

§ 50. Il quadro d'avanzamento vale per tutte le promozioni che debbono farsi in base alle vacanze che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale il quadro d'avanzamento si riferisce.

Qualora si preveda che possa venire esaurito prima di quel tempo, si procede, con le stesse norme, alla compilazione di un quadro suppletivo a cominciare da colui che segue immediatamente in anzianità l'ultimo compreso nei limiti stabiliti pel quadro d'avanzamento antecedente.

Quando si debbono compilare i quadri d'avanzamento, normali o suppletivi, le Commissioni d'avanzamento riprendono in esame la posizione dei sottufficiali che, avendo rinunciato all'avanzamento, possono nuovamente aspirarvi, per essere venute a cessare le cause della rinuncia. Essi, se idonei, riprendono nel quadro d'avanzamento il posto che loro compete per anzianità.

Il graduato di truppa proveniente da altro Corpo o riammesso in servizio, può essere inscritto nel quadro di avanzamento in qualunque tempo, se per la sua anzianità di grado gli può spettare tale inscrizione, ogni qualvolta la Commissione d'avanzamento abbia dati sufficienti per pronunciarsi sulla di lui idoneità.

§ 51. Quando un militare di truppa, già inscritto nel quadro di avanzamento fosse ritenuto non meritevole della promozione per motivi di condotta o non idoneo per menomata attitudine, è

dovere della Commissione contemplata dal § 40, di inoltrare tosto, a norma delle disposizioni menzionate dal § 41, una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento, o per la sospensione della di lui promozione, salvo in quest'ultimo caso a riferire nuovamente, con le stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Negli stessi modi per il graduato su cui si fosse sospeso il giudizio a senso dei §§ 40 e 45, tosto che sia cessata la causa della sospensione si procederà perchè si faccia luogo, secondo i casi, o alla dichiarazione della di lui promovibilità od alla cancellazione dal quadro d'avanzamento.

CAPITOLO VI.

Ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare ed alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri.

—

§ 52. L'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare per conseguire la nomina a sottotenente nell'arma propria o nel corpo contabile, è regolata per concorso.

Similmente è regolata per concorso l'ammissione dei marescialli e dei brigadieri alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri per conseguire la nomina a sottotenente nell'arma.

§ 53. Per gli aspiranti all'avanzamento nell'arma propria il Ministero determina annualmente quanti, per ciascuna arma, possono essere ammessi alle scuole suddette. Per gli aspiranti all'avanzamento nel corpo contabile, il Ministero stabilisce annualmente il numero totale dei sottufficiali che possono essere ammessi al corso, e vi concorrono quelli di tutte le armi.

Il sottufficiale che rinuncia all'avanzamento nei gradi di truppa non può essere proposto per l'ammissione alle suddette scuole.

§ 54. I sottufficiali dei carabinieri Reali possono concorrere all'ammissione al corso speciale della scuola militare soltanto per l'avanzamento nel corpo contabile.

§ 55. Possono aspirare al concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di due anni d'anzianità di sottufficiale e non abbiano superato il 25° anno di età al 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo il concorso. I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente nei riparti allievi ufficiali di complemento, debbono aver prestato, in più di due anni, tanti mesi di servizio quanti ne hanno impiegati in meno per conseguire il grado di sergente, in confronto a quelli che provengono dai reparti allievi sergenti;

c) siano, per concorde parere delle Commissioni delle proposte di avanzamento e delle Commissioni d'avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Possono aspirare al concorso per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri, i brigadieri ed i marescialli in effettivo servizio, semprechè soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati o vedovi con prole, comprovino di possedere la rendita dotale prescritta dalla legge sul matrimonio degli ufficiali;

b) abbiano non meno di tre anni di anzianità da sottufficiale e non più di 34 anni di età al 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo il concorso, e, se brigadieri, non meno di due anni di anzianità in tale grado;

c) siano, per concorde parere delle Commissioni delle proposte di avanzamento e della Commissione speciale di avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

§ 56. Il concorso ha luogo per esame, secondo norme e programmi stabiliti dal Ministero; e nella classificazione è pur tenuto conto dell'anzianità e delle qualità militari del sottufficiale.

Il giudizio sulle qualità militari del sottufficiale sarà espresso, dalle Commissioni di avanzamento, mediante un punto di merito, da fissarsi in base ai criteri che saranno indicati nelle norme Ministeriali suddette.

Il risultato ottenuto in un concorso non è valido per altro concorso, nè può essere invocato dal concorrente quale titolo di precedenza per essere ammesso ad altri concorsi.

§ 57. Il Ministero della guerra, esaminati i risultati del concorso, ordina l'ammissione al corso speciale della scuola militare ed alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri, dei sottufficiali dichiarati idonei, nel limite numerico prestabilito e sulla base del punto di classificazione di ogni concorrente.

§ 58. I sottufficiali che hanno conseguita la licenza liceale o di Istituto tecnico, sono dispensati dall'esame preliminare di cui al n. 23 della parte II (capo I) del regolamento organico per le scuole militari.

È escluso qualsivoglia titolo equipollente alla licenza liceale o di Istituto tecnico.

CAPO VI-*bis*.

Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali

—

§ 1. Finchè vi saranno in servizio sottufficiali coi gradi di furiere o di furiere maggiore, sottufficiali provenienti dai furieri, col grado di sergente maggiore, e marescialli provenienti dai marescialli che erano tali prima del 1° gennaio 1907, la progressione dei gradi della gerarchia dei sottufficiali, di cui al § 1 del presente regolamento, verrà applicato tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

a) i sergenti maggiori provenienti dai furieri, ed i furieri avranno la precedenza in servizio sui sergenti maggiori provenienti dai sergenti;

b) i furieri maggiori prenderanno posto nella gerarchia immediatamente prima dei marescialli di compagnia;

c) nelle relazioni coi marescialli d'alloggio dei carabinieri Reali si considereranno come parificati ad essi, oltre i marescialli di reggimento, anche quelli fra i marescialli di compagnia o di battaglione, che avevano già il grado di maresciallo prima del 1° gennaio 1907.

§ 2. I sergenti ed i furieri, che optano per la legge 19 luglio 1906, saranno nominati sergenti maggiori, con decorrenza dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento, dal giorno successivo a quello nel quale hanno compiuto tre anni di servizio (ferma di sottufficiale, articolo 3° della legge 19 luglio 1906) e sei mesi nel grado di sergente.

I furieri ed i furieri maggiori, che non possono conseguire il grado di maresciallo perchè non optino per la legge 19 luglio 1906 o non rinuncino all'impiego civile, conserveranno il loro grado, e saranno provvisoriamente addetti alle cariche cui il comandante di corpo riterrà opportuno destinarli.

Similmente, i furieri maggiori, che non possono conseguire il grado di maresciallo per difetto di idoneità, conserveranno il loro grado in attesa di ottenere la dichiarazione d'idoneità a maresciallo di compagnia oppure a coprire una delle cariche speciali di cui all'art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Quelli che otterranno la promozione a maresciallo per effetto della dichiarazione d'idoneità ad una carica speciale fuori del corpo, dovranno essere trasferiti a coprire un posto, non appena sia vacante, attribuibile a quella carica, e non potranno più ritornare a far servizio nei corpi.

§ 3. Fino a quando, in ogni corpo, non sia stato coperto, per la prima volta, ciascun posto di maresciallo contemplato dai nuovi organici, si osserveranno le prescrizioni seguenti:

a) i marescialli, promossi a tale grado prima del 1° gennaio 1907, saranno nominati marescialli di compagnia, in confor-

mità dell'art. 13 della legge 19 luglio 1906, con decorrenza dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento, dalla data della promozione a maresciallo;

b) dal 1° luglio 1907 potranno essere promossi al grado di maresciallo di compagnia, per coprire effettivamente i posti vacanti in tale grado, i sottufficiali che abbiano prestato due mesi di servizio nelle compagnie con le funzioni del nuovo grado, e che, oltre all'avere dimostrato di possedere i requisiti voluti, contino sei anni di servizio e tre anni di sottufficiale, computati, questi ultimi, dal giorno successivo a quello nel quale hanno compiuto tre anni di servizio (ferma di sottufficiale, articolo 3° della legge 19 luglio 1906) e sei mesi nel grado di sergente.

Quando però, per l'applicazione del 9° comma del § 31 del presente regolamento, il turno della scelta venisse a cadere su di un sottufficiale, che, secondo la progressione gerarchica del § 1 delle presenti disposizioni transitorie, avesse grado inferiore a quelli inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità, il turno suddetto sarà sospeso. La promozione perciò del predetto sottufficiale sarà ritardata fino a quando, promossi al grado superiore quelli di lui più elevati in grado, inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità, si faccia una vacanza nel grado superiore.

Per i sottufficiali che, superato con buon esito il primo esperimento, conseguono l'avanzamento a maresciallo di compagnia, la decorrenza dell'anzianità in detto grado, agli effetti dell'avanzamento, sarà dal 1° gennaio 1907 se anteriormente a quella data avessero già compiuti i limiti di anzianità di servizio e di grado sovradetti, altrimenti sarà quella del giorno successivo al compimento dei limiti stessi.

Nell'applicazione però del 9° comma del § 31 del presente regolamento, l'anzianità del nuovo grado, agli effetti dell'avanzamento, del sottufficiale o dei due sottufficiali promossi alla stessa data di quello promosso a scelta e che prendono posto nel ruolo di anzianità subito dopo di questo, decorrerà dal giorno stesso dal quale decorre l'anzianità del promosso a scelta quand'anche essi avessero compiuti, prima di questo, i limiti di anzianità e di servizio, di cui al 1° comma di questo paragrafo.

c) per coprire effettivamente i posti vacanti nel grado di maresciallo di battaglione, i marescialli di compagnia possono, dopo sei mesi di permanenza effettiva in tale grado e dopo aver compiuto un successivo esperimento di tre mesi con buon esito, essere promossi marescialli di battaglione quando contino almeno nove anni di servizio;

d) similmente, per coprire effettivamente i posti vacanti nel grado di maresciallo di reggimento, i marescialli di battaglione possono, dopo sei mesi di permanenza in tale grado o con la semplice dichiarazione d'idoneità pronunciata dalle Commissioni competenti, essere promossi marescialli di reggimento, quando contino almeno dodici anni di servizio.

§ 4. I furieri e furieri maggiori alle armi che al 1° gennaio 1907 abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo e coprano una delle cariche speciali che possono essere coperte anche da marescialli, o siano, a termini dell'art. 14 della legge 19 luglio 1906, semplicemente dichiarati, dalle competenti commissioni, idonei a coprire una delle cariche ora dette, saranno nominati marescialli di compagnia, ancorchè non optino per la legge ora citata, ma purchè non siano in attesa d'impiego civile o vi rinuncino con dichiarazione scritta da rilasciarsi in duplice originale al consiglio d'amministrazione del corpo.

I suddetti sottufficiali che già coprono cariche speciali fuori dei corpi, non potranno mai essere trasferiti nei corpi stessi.

Quelli che, essendo nei corpi, ottengono la promozione a maresciallo perchè dichiarati, dalle competenti commissioni, idonei ad una carica speciale fuori del corpo, dovranno essere trasferiti a coprire, appena sia vacante, un posto attribuibile a quella carica, e non potranno più rientrare a fare servizio nei corpi. Essi, qualora fossero anche dichiarati, dalle competenti commissioni idonei al servizio di maresciallo di compagnia nei reparti, potranno rinunciare alla carica speciale fuori del corpo, o restare in attesa di coprire un posto dell'organico del corpo stesso.

§ 5. La nomina a maresciallo di compagnia dei sottufficiali anzidetti come pure quella dei sottufficiali del corpo invalidi e veterani indicati al 2° comma dell'art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 372, avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

§ 6. Salvo il disposto dal § 4 delle presenti disposizioni transitorie, i sottufficiali che non optano per la legge 19 luglio 1906, non potranno progredire nell'avanzamento e dovranno cessare dal servizio al compimento del 30° anno di servizio o del 47° anno di età.

§ 7. Alle temporanee vacanze in ogni grado sarà provveduto con sottufficiali di grado inferiore in più dell'organico rispettivo.

§ 8. Le disposizioni di cui al comma 2° del § 33 sono applicabili ai capi armaiuoli, e quelle del comma 3° del suddetto paragrafo sono applicabili ai capi armaiuoli, ai guardamine, ai capi operai degli stabilimenti di artiglieria, ed ai sottufficiali raffermati con premio che coprono cariche fuori dei corpi.

Ai sottufficiali raffermati con premio del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni sono applicabili, per l'avanzamento ai gradi di maresciallo, le norme del § 31

PARTE TERZA
Avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente

TITOLO I.
Condizioni e modi d'avanzamento

CAPO I.
Vacanze nei ruoli organici

§ 59. Nei riguardi dell'avanzamento, da farsi giusta il disposto dal § 19 ciascun posto nei diversi ruoli organici si considera come vacante:

a) quando provenga da ampliamento degli organici, dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive;

b) ove si tratti di cessazione dal servizio attivo permanente per ragione di età, dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita, pel proprio ruolo e grado, dagli articoli 8 e 10 della legge;

c) nel caso di morte, dal giorno successivo a quello del decesso;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione Ministeriale con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nei decreti, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra.

Tuttavia in una qualsiasi delle sopra indicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari data, nel medesimo ruolo o grado in cui essa si verifica, un ufficiale cessi di appartenere al corpo di stato maggiore in virtù dell'art. 44 della legge, oppure cessi di essere fuori quadro, o da un impiego non contemplato nelle tabelle graduali e numeriche di formazione, o dalla disponibilità, sia ricollocato in servizio effettivo, o, come è previsto dal seguente § 60, dall'aspettativa debba essere immediatamente riammesso in detto servizio.

Ogni posto che si fa vacante in un grado, quando sia devoluto all'avanzamento, fa luogo contemporaneamente ad un posto vacante nel grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo.

§ 60. Gli ufficiali in aspettativa, immediatamente riammissibili in servizio effettivo, occupano, fino alla concorrenza dei due terzi, i posti che si facciano vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi delle diverse armi e dei diversi corpi; l'altro terzo di detti posti essendo, in ogni evenienza, devoluto ad ufficiali da promuoversi dal grado immediatamente inferiore, o da trasferirsi

da altri ruoli nei casi previsti dalla legge, e nelle proporzioni dalla legge stessa, o per decreto Reale, determinate.

§ 61. Per determinare l'ordine secondo il quale gli ufficiali accennati al § precedente concorrono ad occupare detti posti, è stabilita una serie di tre turni, dei quali i due primi sono devoluti ai richiami dall'aspettativa, ed il terzo è devoluto all'avanzamento ed ai trasferimenti da altri ruoli.

Analogamente, per quei ruoli e gradi nei quali, ad occupare posti vacanti, concorrono, in determinate proporzioni, come è detto nel § precedente, ufficiali promossi dal grado inferiore ed ufficiali trasferiti da altro ruolo, vengono stabilite, in base a ciascuna di quelle proporzioni, altrettante serie di turni per ripartire progressivamente detti posti fra le due provenienze.

Ogni posto è devoluto, di mano in mano che si fa vacante, al turno cui spetta, ed è occupato a suo tempo secondo che esso turno richiede.

Qualora si facciano contemporaneamente vacanti più posti in uno stesso grado di un ruolo, si assegnano i detti posti colle norme indicate nel presente e nel seguente capo III, come se le vacanze fossero avvenute successivamente.

§ 62. I posti devoluti ad ufficiali da richiamarsi dall'aspettativa, che, in difetto di concorrenti, rimangono disponibili, sono occupati mediante promozioni e trasferimenti da altri ruoli.

§ 63 Annualmente il Ministero determina per ciascun'arma quanti posti di ufficiale subalterno debbano assegnarsi ai sottotenenti di complemento, di cui al n. 3 dell'art. 5 della legge.

Il numero di tali posti non può però superare nell'insieme un quarto del totale di quelli di ufficiale subalterno, che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi i ruoli dell'arma dei carabinieri reali e dei corpi sanitario, contabile e veterinario.

§ 64. Quando avvenga che in una data nomina di sottotenenti per l'applicazione del secondo o del terzo capoverso dell'art. 32 della legge, alcuni posti devoluti ad una categoria di concorrenti siano occupati da candidati di altra categoria, sono, a guisa di compenso, nelle successive nomine, destinati ai primi un egual numero di posti devoluti ai secondi.

Tale compenso però non può aver luogo se non nelle promozioni intermedie fra la promozione normale di un anno, avvenuta dopo gli esami finali delle scuole militari, come è detto al § 79, e la promozione normale dell'anno successivo, cessando colla data di questa ogni compenso.

§ 65. I posti concessi all'avanzamento a scelta eccezionale, di cui è parola all'art. 25 della legge, sono computati in più della quota devoluta, a senso degli articoli 33 e 38, all'avanzamento a scelta ordinario.

§ 66. I posti devoluti all'avanzamento a scelta, tanto ordinario quanto eccezionale, che non venissero occupati a loro turno per mancanza di ufficiali che abbiano tutti i requisiti voluti per poter conseguire tale avanzamento, non sono cumulati a favore di successive promozioni a scelta in eccedenza alle quote stabilite.

Capo II.
Nomina a sottotenente

Disposizioni comuni a tutti i ruoli.

§ 67. Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, gli aspiranti di qualunque provenienza devono possedere la voluta idoneità fisica.

Essi devono inoltre provare, mediante presentazione del certificato di stato libero, che sono celibi o vedovi senza prole; ovvero, se sono ammogliati o vedovi con prole, dimostrare che hanno vincolato, agli effetti della legge sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, la rendita necessaria.

§ 68. La condizione di non aver superato i limiti di età indicati al n. 1 dell'art. 4 della legge, per poter aspirare alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, è necessaria anche per gli aspiranti che già sono sottotenenti di complemento.

§ 69. I non regnicoli che aspirino alla nomina a sottotenente, per comprovare che si trovano nelle condizioni indicate al n. 2 dell'art. 4 della legge, devono produrre:

a) copia autentica della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana a termini delle leggi in vigore, fatta entro il 22° anno di età davanti all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza;

b) copia autentica della dichiarazione di elezione di domicilio nel Regno, fatta davanti al predetto ufficiale di stato civile;

c) un certificato dell'autorità governativa dello Stato d'origine, da cui risulti non avere essi obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato stesso.

Disposizioni speciali ai singoli ruoli.

§ 70. I sottotenenti dell'*arma dei carabinieri Reali* sono tratti esclusivamente dai brigadieri e dai marescialli d'alloggio che hanno frequentato, con esito favorevole, la scuola allievi ufficiali dei carabinieri.

§ 71. I sottotenenti delle *armi di fanteria e cavalleria* sono tratti:

a) dagli allievi della scuola militare che hanno compiuto con esito favorevole il corso di studi della scuola stessa;

b) dagli allievi del 3° anno di corso dell'accademia militare, i quali non ne abbiano superato gli esami finali e non possano, o non intendano, ripetere l'anno;

c) dai sottufficiali dell'arma rispettiva, che hanno compiuto con esito favorevole il corso speciale di studi presso la scuola militare;

d) dai sottotenenti di complemento dell'arma rispettiva, che soddisfacciano alle condizioni stabilite dal n. 3 dell'art. 5 della legge.

I sottotenenti di fanteria e cavalleria di nuova nomina, qualunque sia la loro provenienza, ed i sottotenenti di artiglieria o genio provenienti dai sottufficiali indicati al comma b) del paragrafo seguente, prima di essere destinati a prestare servizio nell'arma, devono rispettivamente frequentare apposito corso complementare d'istruzione.

§ 72. I sottotenenti delle *armi di artiglieria e genio* sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia militare, che hanno compiuto con esito favorevole il corso di studi dell'Accademia stessa;

b) dai sottufficiali dell'arma rispettiva, che hanno compiuto con esito favorevole il corso speciale di studi presso la scuola militare;

c) dai sottotenenti di complemento dell'arma rispettiva, che soddisfacciano alle condizioni stabilite dal n. 3 dell'art. 5 della legge.

I sottotenenti di quest'ultima provenienza devono compiere il corso regolare di studi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio insieme a quelli provenienti dagli allievi di cui al precedente comma a); oppure compiere apposito corso speciale presso la scuola stessa.

In caso di deficienza di sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui al comma b), possono essere nominati sottotenenti nelle armi d'artiglieria e genio, per la specialità treno, anche sottufficiali dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, e delle compagnie treno del genio, i quali contino non meno di cinque anni e sei mesi di anzianità di sottufficiale, siano, dalle rispettive commissioni d'avanzamento, giudicati meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiale, e superino apposito esperimento d'idoneità.

Possono del pari essere nominati sottotenenti rispettivamente nell'arma d'artiglieria ed in quella del genio, col susseguente passaggio nel personale delle fortezze, sottufficiali delle brigate d'ar-

tiglieria da fortezza e da costa, e sottufficiali del genio, esclusi quelli della specialità treno, i quali soddisfacciano alle condizioni indicate nel precedente capoverso.

§ 73. I sottotenenti del *corpo sanitario* sono tratti, esclusivamente, dai sottotenenti medici di complemento mediante concorso.

I sottotenenti medici di complemento, che aspirano alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, devono aver frequentato il corso della scuola di sanità militare ed averne superato l'esame finale; oppure aver superato un esame equivalente a quello finale della predetta scuola.

§ 74. I sottotenenti del *corpo veterinario* sono tratti esclusivamente dai sottotenenti veterinari di complemento, mediante esame di concorso.

§ 75. I sottotenenti del *corpo contabile* sono tratti dai sottufficiali di qualsiasi arma o corpo, che hanno compiuto con esito favorevole il corso speciale di studi presso la scuola militare.

In caso di deficienza di sottotenenti contabili delle provenienze ora dette, possono essere nominati sottotenenti contabili anche sottufficiali di qualsiasi arma o corpo, i quali soddifacciano alle condizioni indicate nel penultimo capoverso del § 72.

In via eccezionale possono essere nominati sottotenenti contabili anche allievi della scuola militare, i quali abbiano compiuto con esito favorevole il corso di studi della scuola stessa.

§ 76. Le norme ed i programmi per i diversi esami ed esperimenti, che, a senso dei numeri precedenti devono sostenere gli aspiranti alla nomina a sottotenente, sono stabiliti dal Ministero.

§ 77. I capi musica sono tratti, mediante concorso, dai militari in servizio effettivo, od in congedo, od anche da non militari, che posseggano la necessaria abilità artistica.

§ 78. Fra i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi che aspirano al passaggio nel servizio attivo permanente e possiedono tutti i requisiti ed hanno superato gli esami a tal uopo prescritti, sono preferiti, qualora il numero di essi superi quello annualmente stabilito dal Ministero per questa categoria di concorrenti, coloro che avessero preso parte a campagne di guerra.

Tempo in cui hanno luogo normalmente le nomine.

§ 79 Ogni anno le nomine al grado di sottotenente hanno luogo, normalmente, nel limite dei posti disponibili, tosto che siano terminati gli esami nelle scuole militari.

I sottotenenti delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dagli allievi della scuola militare, o quelle delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali del corso speciale della scuola stessa, o dai sottotenenti di complemento, che vengono nominati in detta circostanza, prendono la medesima data d'anzianità; e dalla stessa data decorre pure, per gli effetti dell'art. 50 della legge, la promozione al 3° corso o la riconferma in esso, degli allievi dell'accademia militare. Analogamente si provvede pei sottotenenti nominati, e per gli allievi dell'accademia promossi al 3° corso dopo gli esami di riparazione.

§ 80. Gli allievi delle scuole militari, i quali al termine dei corsi non possano conseguire la nomina a sottotenente, per non aver compiuto il 19° anno di età, sono nominati sergenti e lasciati in licenza, ovvero destinati, a loro domanda, a prestar servizio in un corpo; oppure ammessi a frequentare un corso complementare d'istruzione in attesa di aver raggiunto l'età prescritta.

§ 81. Qualora il numero dei posti vacanti di ufficiale subalterno sia inferiore a quello degli aspiranti che concorrono ad occuparli, si provvede temporaneamente nei modi seguenti, in attesa che si rendano vacanti altri posti, per coloro che non possono conseguire subito la nomina a sottotenente:

a) i sottufficiali sono rinviati al corpo rispettivo, oppure, se di fanteria o di cavalleria, di artiglieria o del genio, ammessi a frequentare un corso complementare d'istruzione;

b) gli allievi delle scuole militari sono nominati sergenti e lasciati in licenza, o destinati a prestar servizio in un corpo, oppure ammessi a frequentare un corso complementare d'istruzione;

c) gli ufficiali di complemento sono lasciati in congedo, o trattenuti come tali in servizio.

§ 82. Nell'eventualità di cui al § precedente, i diversi aspiranti alla nomina a sottotenente concorrono ad occupare i posti vacanti, e quelli che andranno successivamente facendosi vacanti nel rispettivo ruolo degli ufficiali subalterni, nell'ordine stesso secondo il quale, a senso del disposto dai §§ 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121, sarebbe regolata la inscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità, se fossero nominati in un medesimo giorno.

CAPO III.
Avanzamento

Disposizioni comuni a tutti i ruoli.

§ 83. In quei ruoli ed a quei gradi, nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente ad anzianità o esclusivamente a scelta, la promozione, da farsi giusta il disposto del § 13, spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al *primo iscritto* nel rispettivo grado d'avanzamento, salvo il caso previsto dal § 89.

Per le promozioni a maggior generale dei colonnelli dei ruoli di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, e dei carabinieri Reali, la promozione, da farsi giusta il disposto del § 13, spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al più anziano dei colonnelli, inscritti in uno dei suddetti quadri di avanzamento, e che risponda alla condizione voluta dal § 91, salvo il caso previsto dal § 89.

§ 84. In quei ruoli ed a quei gradi, invece, nei quali l'avanzamento ha luogo per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, cioè al grado di capitano in ogni arma o corpo, ed a quello di maggiore nel corpo sanitario, di mano in mano che si verificano vacanze devolute all'avanzamento, la promozione, da farsi giusta il disposto dal § 13 spetta, salvo il caso previsto al § 89:

a) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità per quel ruolo ed a quel grado, ogni qual volta dopo l'ultima promozione a scelta abbiano avuto luogo, nello stesso grado e ruolo, meno di tre promozioni ad anzianità; oppure, non sia inscritto nel quadro di avanzamento a scelta dello stesso ruolo o grado alcun ufficiale che abbia raggiunto il limite di anzianità voluto per poter conseguire la promozione a scelta; che sia cioè entrato, se tenente, nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico degli ufficiali subalterni; se capitano medico, nel primo quarto del ruolo organico dei capitani medici.

b) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta per quel ruolo ed a quel grado, ogni qual volta dopo l'ultima promozione a scelta abbiano avuto luogo, nello stesso grado e ruolo, almeno tre promozioni ad anzianità, ed egli sia entrato nel limite di anzianità menzionato nel capoverso precedente.

§ 85. Nell'applicazione del disposto dal § 83 agli ufficiali inscritti nei quadri d'avanzamento ai gradi di generale, si tiene conto di quanto prescrive il § 91.

Nell'applicare agli ufficiali dell'arma del genio le norme contenute nei due §§ precedenti, si tiene conto di quanto prescrive il § 100 per l'avanzamento ad anzianità di detti ufficiali.

Nell'applicazione delle stesse norme alle promozioni nelle armi di cavalleria, artiglieria e genio, si tiene conto altresì di quanto è prescritto ai §§ 99 e 102, per l'avanzamento degli ufficiali dell'arma di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli od ai depositi cavalli stalloni, e degli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio della specialità treno.

§ 86. Le disposizioni contenute nei §§ 83, 84 e 85 e nel seguente § 89, in correlazione con quelle del § 59, determinano in

qual giorno l'ufficiale inscritto nel quadro d'avanzamento acquista il diritto alla promozione, indipendentemente dal tempo in cui questa potrà effettuarsi, giusta il disposto dal § 13.

Perciò nello stabilire chi sia, in un dato momento, il primo inscritto nel detto quadro, non vengono computati quegli ufficiali che abbiano già acquistato il diritto alla promozione per effetto dei §§ sopracitati, sebbene non siano stati ancora effettivamente promossi.

§ 87. Pel computo del dodicesimo e del quarto, di cui è fatta menzione nel comma *a*) del § 84, si prende a base rispettivamente il numero complessivo degli ufficiali subalterni ed il numero dei capitani medici stabilito dai relativi ruoli organici.

Qualora il quoziente ottenuto sia un numero frazionario, alla parte intiera si aggiunge un'unità se la frazione supera cinque decimi.

§ 88. Per stabilire poi in ciascun ruolo d'anzianità il limite dell'aliquota di cui si tratta, il posto, cioè, che deve essere raggiunto in detto ruolo dall'ufficiale inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta affinchè possa conseguire la promozione, non vengono computati, considerandoli come non esistenti nei ruoli, tanto gli ufficiali che, a senso del seguente § 90 sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, quanto quelli che, a senso del § 86, hanno acquistato il diritto alla promozione.

Non vengono inoltre computati:

a) gli ufficiali che coprono impieghi fuori quadro, o non contemplati nelle tabelle graduali e numeriche di formazione, e quelli in aspettativa;

b) gli ufficiali dell'arma di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli che non possono aspirare all'avanzamento nell'arma, od ai depositi cavalli stalloni, e quelli delle armi di artiglieria e genio e della specialità treno, la cui promozione si trovasse ritardata per mancanza di posti disponibili nel grado superiore nella rispettiva specialità, secondo è detto ai §§ 99 e 102.

§ 89. All'ufficiale ritenuto meritevole di eccezionale promozione a scelta, a senso dell'art. 25 della legge, spetta la promozione stessa non appena, a datare dal giorno della Sovrana approvazione della relazione scritta dal ministro, si faccia vacante un posto devoluto all'avanzamento nel grado superiore del proprio ruolo oppure nel grado di maggior generale, se si tratta di un colonnello; purchè, dopo l'ultima promozione a scelta eccezionale in quel grado e ruolo, abbiano avuto luogo nello stesso grado e ruolo almeno venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria e l'ufficiale si trovi nelle condizioni di anzianità richieste dall'art. 7 della legge.

§ 90. È definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, nello stesso ruolo, non venne iscritto per due volte consecutive nel quadro d'avanzamento, sia perchè non giudicato idoneo, sia per rinuncia volontaria non motivata da infermità.

Le due esclusioni dal quadro d'avanzamento si considerano come consecutive, sempre quando non interceda fra di esse un giudizio di idoneità all'avanzamento.

Le due esclusioni dal quadro d'avanzamento, valevoli a determinare la esclusione definitiva, di cui al primo capoverso, sono quelle pronunciate in occasione della formazione dei quadri di avanzamento di cui al § 168.

La rinuncia agli esami ed agli esperimenti, ove siano prescritti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento per anzianità, è considerata come rinunzia all'avanzamento.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

Stato maggiore generale.

§ 91. La promozione ai gradi di ufficiale generale è subordinata alla condizione che vi sia vacante il posto di titolare di una carica attribuita al grado immediatamente superiore, per la quale il candidato sia giudicato idoneo, giusta il disposto dal 1° capoverso del § 165.

Corpo di stato maggiore.

§ 92. I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di cui è parola nell'art. 37 della legge, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore quando si trovino nelle condizioni volute in quell'articolo, osservando le apposite norme stabilite con decreto Reale.

§ 93. Il capitano od il maggiore del corpo di stato maggiore, entrato in quel limite di anzianità che corrisponde rispettivamente al primo quindicesimo ed al primo decimo del ruolo organico del proprio grado nell'arma di provenienza, viene considerato per gli effetti del § 83, come primo iscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità al grado superiore dell'arma di provenienza, e spetta quindi a lui la precedenza nella promozione, quando però già siano stati promossi gli ufficiali di stato maggiore più anziani dello stesso grado e del medesimo ruolo, non tenendo conto, per i maggiori, di quelli che avanzano secondo l'art. 62 della legge.

Per l'ufficiale di stato maggiore inscritto nel ruolo dell'arma del genio si tiene conto, inoltre, di quanto è detto al § 101.

Le disposizioni del § 83 e del presente si applicano anche all'avanzamento del maggiore del Corpo di stato maggiore che debba essere promosso nel Corpo stesso.

Pel computo del quindicesimo e del decimo suaccennati, e per stabilire nel relativo ruolo d'anzianità il limite di tali aliquote, si procede in modo analogo a quanto è detto nei §§ 87 ed 88.

§ 94. In tempo di pace i colonnelli del Corpo di stato maggiore non possono conseguire la promozione al grado di maggior generale se prima non hanno esercitato il comando di un reggimento per almeno due anni.

Arma dei carabinieri Reali.

§ 95. Due terzi dei posti vacanti nel grado di tenente sono occupati con promozioni dai sottotenenti dell'arma; un terzo con trasferimenti di tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che ne abbiano fatto domanda e che pel complesso delle loro qualità siano giudicati idonei a prestare un buon servizio nell'arma dei carabinieri Reali.

I rimanenti posti vacanti nel ruolo organico dei subalterni di quest'ultima arma stessa sono occupati con promozioni di marescialli d'alloggio, e di brigadieri, a sottotenente.

§ 96. La domanda di trasferimento nell'arma dei carabinieri Reali può essere fatta anche dai sottotenenti delle armi dette al paragrafo precedente, quando contino almeno tre anni di anzianità di grado, fermo rimanendo però che il loro trasferimento non può avvenire se non dopo che abbiano conseguita la promozione a tenente nell'arma rispettiva.

§ 97. I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali provenienti da quelli delle altre armi possono essere nuovamente trasferiti nell'arma di provenienza, qualora dimostrino di non possedere l'attitudine necessaria allo speciale servizio dell'arma.

Ma tale trasferimento può soltanto aver luogo entro tre anni dalla data del loro passaggio nell'arma dei carabinieri Reali.

Arma di cavalleria.

§ 98. Gli ufficiali dell'arma di cavalleria addetti ai depositi d'allevamento cavalli o ai depositi cavalli stalloni, non possono conseguire avanzamento, fuorchè nei depositi stessi.

Tuttavia essi, se non hanno ottenuta alcuna promozione durante la loro permanenza in tale personale, possono aspirare all'avanzamento nell'arma di cavalleria, purchè rientrino a fare servizio nell'arma tostochè, pel disposto dal § 151 essi vengano a trovarsi nelle condizioni d'anzianità per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno successivo.

§ 99. La promozione di detti ufficiali nella rispettiva specialità di servizio è subordinata alla condizione che esistano le necessarie vacanze nel grado superiore; ma, anche verificandosi tali vacanze, non può avvenire prima che abbia avuto luogo la promozione degli altri ufficiali del medesimo grado e ruolo, che trovansi

inscritti nel quadro d'avanzamento per l'arma di cavalleria o li precedono in anzianità.

Armi d'artiglieria e genio.

§ 100. Per regolare l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali dell'arma del genio secondo il disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 45 della legge, gli ufficiali promovibili di ciascun grado delle armi di artiglieria e del genio, ossia gli ufficiali di quel grado inscritti nei rispettivi quadri di avanzamento si considerano inscritti in un quadro complessivo di avanzamento al grado superiore.

Avvenendo nell'arma d'artiglieria una promozione negli ufficiali di un determinato grado, sono contemporaneamente promossi tutti gli ufficiali del genio di egual grado che precedono, nel quadro complessivo di avanzamento, l'ultimo promosso di artiglieria, e quando quest'ultimo promosso sia l'ultimo di una stessa data di anzianità, sono pure contemporaneamente promossi gli ufficiali del genio, della medesima data di anzianità, che lo seguono nel suddetto quadro complessivo.

L'ufficiale del genio, non compreso nella promozione per effetto del precedente capoverso, il quale, nel quadro complessivo di avanzamento, abbia tuttavia posto in precedenza dell'ufficiale d'artiglieria che, dopo effettuata la promozione, rimane primo inscritto di quell'arma, viene pure promosso nel caso che esistano, o successivamente si presentino, posti vacanti devoluti all'avanzamento ad anzianità nell'insieme dei ruoli organici stabiliti per i gradi superiori nell'arma del genio.

S'intende che non hanno alcun effetto, per l'applicazione delle norme contenute in questo §, le promozioni anticipate dei capitani e dei maggiori di stato maggiore inscritti nel ruolo dell'arma d'artiglieria, regolate dal § 93.

§ 101. Il capitano od il maggiore di stato maggiore, proveniente dall'arma del genio, il quale pel disposto dal § 93 deve essere considerato come primo inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento, prende posto, nel sopracitato quadro complessivo di avanzamento, immediatamente avanti all'ufficiale del genio di pari grado, che in quel momento si trova il primo nel quadro di avanzamento del genio, tenuto conto di quanto è stabilito al secondo capoverso del § 86; e la sua promozione è regolata come se la sua data di anzianità fosse eguale a quella dell'ufficiale oradetto.

Allorquando, per effetto del secondo capoverso del § 100, l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma del genio si faccia indipendentemente dalle vacanze nel grado superiore, ha pure luogo senza riguardo alle dette vacanze la promozione a scelta di quelli fra di essi che sono inscritti nel quadro di avanzamento a scelta, fermo rimanendo le condizioni stabilite al comma *b)* del § 84.

§ 102. Quanto è detto al § 99 vale anche per gli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio della specialità treno.

§ 103. I sottotenenti delle armi oradetto provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione, che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti dell'arma di fanteria di pari data d'anzianità.

Qualora i sottotenenti dell'arma di fanteria aventi una medesima data d'anzianità vengano promossi non tutti contemporaneamente, ma in due o più gruppi successivi, quelli delle armi di artiglieria e genio, delle accennate provenienze e di pari data di anzianità, sono promossi successivamente per gruppi, in modo che ad ogni gruppo di promossi nell'arma di fanteria corrisponda un gruppo numericamente proporzionale di promossi nelle armi di artiglieria e genio. A tal uopo detti sottotenenti di artiglieria e genio si considerano inscritti in un unico quadro di avanzamento.

Personale permanente dei distretti.

§ 104. I posti vacanti nel ruolo del personale permanente dei distretti, quando non vengano occupati, nei limiti stabiliti dalla legge sull'ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, da ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, lo sono, nella proporzione stabilita per decreto Reale, parte mediante promozioni di ufficiali del grado rispettivamente inferiore del personale stesso, parte con trasferimenti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di ufficiali di pari grado.

L'ufficiale del personale permanente dei distretti non può però essere promosso a grado superiore prima che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado o di pari data d'anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che lo precedono in anzianità relativa, non computati quelli non inscritti nel quadro di avanzamento e quelli il cui avanzamento fosse ritardato pel disposto dai §§ 99 e 102.

§ 105. I posti riservati all'avanzamento, che, per l'applicazione del disposto dal secondo capoverso del § precedente, non potessero, a misura che si rendono vacanti, essere occupati con promozioni, possono essere occupati con trasferimenti dalle altre armi in più della quota stabilita. Come pure possono essere occupati mediante promozioni in più, fermo rimanendo il disposto dal citato capoverso, i posti spettanti ai trasferimenti dalle altre armi, che rimanessero vacanti per difetto di ufficiali da trasferirsi.

Ufficiali delle fortezze.

§ 106. I sottotenenti delle fortezze sono tratti dai sottotenenti delle armi di artiglieria e genio proposti dalle competenti autorità pel trasferimento nel ruolo degli ufficiali delle fortezze.

posti vacanti negli altri gradi sono occupati, nella proporzione stabilita per decreto Reale, parte mediante promozioni di ufficiali delle fortezze del grado rispettivamente inferiore, parte con trasferimenti dalle armi di artiglieria e genio di ufficiali del grado corrispondente.

§ 107. Quanto è detto al secondo capoverso del § 104 ed al § 105 è applicabile anche al ruolo degli ufficiali delle fortezze.

Corpo sanitario.

§ 108. I sottotenenti medici sono promossi tenenti medici allorchè la loro anzianità di grado, da computarsi giusta il disposto dell'art. 51 della legge, raggiunga i due anni.

§ 109. I tenenti medici ed i capitani medici non possono essere inscritti nel quadro d'avanzamento per la promozione al grado rispettivamente superiore se non hanno prestato, col loro grado, un servizio di almeno tre anni presso un corpo di truppa od un ospedale militare.

Corpo di commissariato.

§ 110. Gli ufficiali dei quali è parola nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1899, n. 461, per potere essere promossi capitani nel corpo di commissariato, od esservi trasferiti col loro grado qualora avessero già ottenuta la promozione a capitano nella propria arma o nel proprio corpo, devono aver compiuto con esito favorevole apposito corso di studi ed aver prestato lodevolmente un servizio pratico; il tutto secondo il regolamento per l'esecuzione degli art. 1 e 5 della legge predetta e le disposizioni da emanarsi dal Ministero.

L'ammissione al corso di studi ora detto ha luogo per esame di concorso, secondo norme e programmi da determinarsi parimenti dal Ministero, e vi possono aspirare i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile, i quali abbiano non meno di tre anni di anzianità di grado alla data alla quale scade il termine utile per la presentazione della relativa domanda.

§ 111. Una Commissione nominata dal Ministero decide, al termine dell'esperimento pratico, sull'idoneità di questi ufficiali al passaggio nel corpo di commissariato.

Gli ufficiali giudicati idonei concorrono ad occupare i posti

che si fanno vacanti nel grado di capitano del corpo di commissariato, osservando le prescrizioni dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1899, n. 461.

Corpo contabile.

§ 112. Due terzi dei posti vacanti nel ruolo organico dei subalterni del corpo contabile sono riservati ai sottotenenti contabili di nuova nomina. L'altro terzo può essere occupato da tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio che abbiano fatto domanda di esservi trasferiti e che, per giudizio delle competenti autorità e previo esperimento pratico da determinarsi dal Ministero, siano giudicati idonei a prestarvi un buon servizio.

§ 113. Non possono ottenere il trasferimento nel corpo contabile i tenenti delle varie armi che abbiano un'anzianità di grado maggiore di quattro anni; a meno che si tratti di tenenti i quali, per ferite od infermità riportate per cause di servizio, siano divenuti meno idonei al servizio nella propria arma.

Corpo invalidi e veterani.

§ 114. I posti vacanti in tutti i gradi degli ufficiali del corpo invalidi e veterani sono occupati mediante trasferimenti dai vari ruoli di ufficiali, sia in effettivo servizio, sia in aspettativa, i quali contino almeno quindici anni di servizio e quattro di grado, ovvero siano divenuti inabili per ferite od infermità riportate per causa di servizio.

CAPO IV.

Anzianità di grado

Norme secondo le quali viene stabilito l'ordine di anzianità.

§ 115. Quando, con la stessa data, sono nominati in un medesimo ruolo sottotenenti di provenienze diverse, l'ordine di anzianità secondo il quale sono tra loro classificati è il seguente: uno proveniente dai sottufficiali e tre provenienti dagli allievi delle scuole militari, o dai sottotenenti di complemento, e così di seguito, colle seguenti avvertenze:

a) i provenienti dai sottufficiali, che compirono il corso speciale della scuola militare, hanno la precedenza su quelli che non frequentarono detto corso;

b) i provenienti dagli allievi delle scuole militari vengono classificati insieme ai provenienti dai sottotenenti di complemento di cui al n. 3 dell'art. 5 della legge, nel modo indicato al comma *d)* del § seguente.

§ 116. L'anzianità relativa dei sottotenenti di nuova nomina, aventi la stessa data di anzianità, è determinata:

a) pei provenienti dai sottufficiali, che non frequentarono il corso speciale della scuola militare, dall'anzianità di sottufficiale;

b) pei provenienti dai sottufficiali che compirono il corso speciale della scuola militare, o della scuola allievi ufficiali dei carabinieri, dalla classificazione ottenuta al termine del corso stesso, a stabilire la quale concorrono i risultati annuali, quelli di esame e l'anzianità di sottufficiale;

c) pei provenienti dai sottufficiali che compirono il corso speciale della scuola militare ed il corso complementare di istruzione, oltre che dalla classificazione di cui al comma precedente, anche dalla classificazione ottenuta al termine del corso complementare d'istruzione, dando la precedenza a quelli che superarono la prima sessione degli esami del corso complementare di istruzione e facendo seguire: prima coloro che successivamente riportarono l'idoneità in sessioni posteriori di esami, e poi quelli che nelle dette sessioni di esami non furono dichiarati idonei o che ne furono esclusi in seguito a parere della competente Commissione d'avanzamento. La loro anzianità relativa viene pertanto definitivamente stabilita al termine del corso complementare d'istruzione;

d) pei provenienti dagli allievi delle scuole militari e dai sottotenenti di complemento, di cui al comma *b)* del paragrafo precedente, dal rispettivo punto di classificazione; a formare il quale concorrono, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero: per gli allievi, i risultati annuali e quelli dell'esame finale; pei sottotenenti di complemento i risultati dell'esame di cui è parola nel n. 3 dell'art. 5 della legge, e la durata del servizio effettivo che avessero prestato, come ufficiali di complemento in più dei prescritti sei mesi.

§ 117. Pei sottotenenti di fanteria e cavalleria provenienti dagli allievi e dai sottotenenti di complemento oradetti, devesi inoltre tener conto del risultato del corso complementare d'istruzione di cui è parola nell'ultimo capoverso del § 71, colle stesse modalità stabilite nel comma *c)* del paragrafo precedente.

§ 118. Il sottotenente che per causa di forza maggiore non potesse sostenere l'esame della 1ª sessione del corso complementare d'istruzione e superi quelle della 2ª, sarà classificato, per determinarne l'anzianità relativa, tra i promossi della 1ª o della 2ª sessione a seconda del numero delle volte in cui sostenne o ripetette le prove di esame.

La medesima norma sarà applicata al sottotenente che, per malattia dipendente da ragioni di servizio, non avesse compiuto il corso complentare coi propri compagni e fosse perciò stato rinviato al corso successivo; cosicchè egli dovrà essere collocato nel ruolo di anzianità al posto stesso che gli sarebbe spettato se avesse compiuto il corso coi propri compagni, a seconda del numero delle volte in cui sostenne o ripetette le prove di esame.

La realtà e la legittimità dell'impedimento a frequentare o compiere il corso complementare d'istruzione, o a sostenere le relative prove a tempo debito, dovranno essere riconosciute secondo norme da stabilirsi dal Ministero.

§ 119. In nessun caso, per determinare la definitiva sede di anzianità degli ufficiali del medesimo corso, il sottotenente di cui alle lettere *a)* e *b)* del § 115 potrà essere posposto ad altro sottotenente, proveniente dall'altra categoria, il quale non sia classificato fra gli idonei della medesima sessione d'esami del corso complementare d'istruzione.

§ 120. La data d'anzianità, che a senso del disposto dell'articolo 51 della legge, compete ai sottotenenti medici e veterinari, viene indicata nel relativo decreto di nomina.

L'anzianità relativa dei sottotenenti oradetti, aventi una medesima data d'anzianità, è determinata: pei medici, dalla classificazione ottenuta nell'esame finale della scuola d'applicazione di sanità militare, o in quello equivalente, di cui è cenno nel secondo capoverso del § 73; pei veterinari dalla classificazione ottenuta nell'esame di concorso.

§ 121. Analogamente a quanto è stabilito dall'art. 50 della legge per gli allievi del 3º corso dell'Accademia militare nominati sottotenenti nelle armi d'artiglieria e genio, anche per quelli che, giusta il disposto del comma *b)* del § 71, sono nominati sottotenenti nelle armi di fanteria e cavalleria l'anzianità di grado decorre dal giorno in cui furono promossi a detto anno di corso o vi furono riconfermati; e tale data viene indicata nel relativo decreto di nomina, tenendo presente però che la loro anzianità relativa viene definitivamente stabilita con le norme di cui al § 117.

Agli aspiranti alla nomina a sottotenente, cui sia stata ritardata la nomina per deficienza di posti, come è previsto dal § 81, viene assegnata, quando sono nominati sottotenenti, la data d'anzianità che loro sarebbe spettata se non fosse intervenuto il predetto impedimento.

§ 122. I sottotenenti d'artiglieria e genio, provenienti dai sottotenenti di complemento, che hanno compiuto con esito favorevole il corso speciale di studi presso la scuola d'applicazione, del quale è fatta menzione nel secondo capoverso del § 72, sono promossi tenenti colla medesima data della promozione a tenente dei sottotenenti provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, che,

nello stesso anno scolastico, compiono con esito favorevole il corso di studi di detta scuola d'applicazione; ma sono classificati nel ruolo d'anzianità dopo di questi ultimi.

Quelli invece che compiono il corso regolare degli studi della predetta scuola coi provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, sono promossi tenenti classificati insieme a questi.

Per la classificazione al termine della scuola di applicazione, valgono norme analoghe a quelle date al § 118.

§ 123. Qualora con una medesima data siano promossi ad uno stesso grado ufficiali del medesimo ruolo, alcuni ad anzianità ed altri a scelta, oppure alcuni ad anzianità ed altri con precedenza di posto, secondo il § 93, i promossi a scelta o con precedenza di posto vengono intercalati fra quelli promossi ad anzianità, in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado nello stesso ordine secondo il quale si seguirebbero se i singoli ufficiali fossero stati promossi successivamente, di mano in mano che si presentarono i posti vacanti rispettivamente loro devoluti.

§ 124. L'anzianità rispettiva dei tenenti dei carabinieri Reali è stabilita secondo una serie ininterrotta di tre turni, dei quali i due primi spettano a coloro che provengono dai sottotenenti dell'arma, ed il terzo a coloro che provengono dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio.

§ 125. Gli ufficiali la cui anzianità relativa non sia ancora definitivamente stabilita, sono inscritti nel rispettivo ruolo d'anzianità con riserva d'anzianità, nell'ordine stesso col quale si succedono nel decreto di nomina.

§ 126. Gli ufficiali la cui anzianità è sospesa, sono inscritti per grado in ruoli a parte.

Allorchè cessano da tale posizione per essere riammessi nei rispettivi ruoli di anzianità, la nuova anzianità che loro compete, se trattasi di ufficiali richiamati in effettivo servizio, viene indicata nel relativo decreto; negli altri casi è dal Ministero partecipata al corpo cui l'ufficiale appartiene.

Tempo da non computarsi nell'anzianità di grado.

§ 127. Nell'applicazione dell'art. 53 della legge, per *detenzione* si deve intendere non solo la pena propriamente detta della detenzione, stabilita dagli articoli 11 e 15 del Codice penale comune, ma qualsiasi pena detentiva, e quindi anche quella della reclusione e dell'arresto stabilite dagli articoli 11, 13 e 21 del Codice stesso.

La pena del confino non porta, per sua natura, deduzione di anzianità di grado.

§ 128. La deduzione di anzianità, da farsi nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 53 della legge, si riferisce a tutta la durata della detenzione o della sospensione, e non soltanto al tempo in più di un meno.

Per tale deduzione è indifferente che la condanna a pena maggiore di un mese sia stata pronunciata per uno o più reati, in uno o più giudizi. Ove però si tratti di più reati, devesi intendere, per condanna a pena maggiore di un mese, quella soltanto che deriva o da una sola sentenza, ovvero anche da più sentenze; ma, in questo secondo caso, con l'espressa deliberazione del giudice che dichiara e determina l'unità della pena a norma del titolo VII del predetto Codice.

§ 129. Nei casi di aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'ammissione a concorrere ai posti che si facciano vacanti ha luogo in seguito a parere medico collegiale, col quale sia dichiarato che l'ufficiale, per le sue condizioni di salute, può immediatamente riprendere l'effettivo servizio.

CAPO V.

Cessazione dal servizio attivo permanente per ragione di età.

—

§ 130. Le disposizioni relative alla cessazione dal servizio attivo permanente per ragioni di età non sono applicabili ai capi musica, i quali possono rimanere in servizio attivo permanente anche oltre i limiti di età stabiliti per gli altri ufficiali subalterni, purchè conservino la voluta attitudine.

§ 131. Per l'applicazione dell'art. 9 della legge, s'intende investito delle funzioni del grado superiore l'ufficiale nominato per decreto Reale ad una carica, oppure solamente incaricato per decreto reale delle funzioni di essa, quando nelle tabelle graduali e numeriche di formazione sia assegnato al titolare di detta carica un grado superiore a quello di cui l'ufficiale stesso trovasi rivestito.

§ 132. Per le cariche, pure conferite per decreto Reale, ma che, secondo le tabelle graduali e numeriche di formazione, possono essere affidate ad ufficiali di due gradi successivi, il titolare di una di esse che abbia il grado inferiore s'intende investito delle sue funzioni del grado superiore ogniqualvolta egli si trovi inscritto nel quadro d'avanzamento ed un altro ufficiale dello stesso suo ruolo e grado, inscritto dopo di lui nello stesso quadro d'avanzamento, sia stato nominato per decreto Reale a una delle cariche che, secondo il § precedente, corrispondono alle funzioni del grado superiore; e ciò quand'anche quest'ultimo ufficiale sia stato soltanto *incaricato*, per decreto Reale, delle funzioni di essa.

§ 133. Sono inoltre considerati come promossi al grado superiore, per l'applicazione del citato art. 9, gli ufficiali di qualunque grado, arma o corpo, i quali occupino nel quadro d'avanzamento, nel giorno in cui raggiungono il limite di età prescritto per la cessazione dal servizio attivo permanente, un posto pel quale spetterebbe loro la promozione, se in quel giorno stesso si coprissero tutti i posti vacanti esistenti nei gradi superiori, devoluti all'avanzamento. La stessa norma è applicata all'ufficiale la cui promozione sia ritardata per effetto di un errore, come è previsto al § 14.

Nell'applicare il disposto dal precedente capoverso devesi avere riguardo: per i maggiori generali e per i colonnelli, alla condizione cui è subordinata la loro promozione, giusta il disposto del § 91; per gli ufficiali del genio, alle disposizioni del § 100 relative al loro avanzamento ad anzianità; per gli ufficiali dell'arma di cavalleria addetti ai depositi d'allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni, per quelli delle armi d'artiglieria e genio della specialità treno, e per quelli del personale permanente dei distretti e delle fortezze, alle condizioni speciali alle quali, secondo i §§ 99, 102, 104 e 107, è rispettivamente subordinata la loro promozione.

§ 134. Non hanno luogo le eccezioni di cui ai §§ precedenti, ed all'ufficiale è applicabile l'art. 8 della legge secondo il suo grado effettivo, quando siano cessate le ragioni che motivarono le eccezioni stesse.

§ 135. Gli ufficiali che a senso delle succitate disposizioni cessano dal servizio attivo permanente per ragione di età sono collocati:

a) in posizione di servizio ausiliario, se conservano l'attitudine a prestare uno dei servizi specificati nell'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, relativa a detta posizione;

b) a riposo od in riforma, se più non conservano tale attitudine.

§ 136. Le disposizioni sancite dalla legge d'avanzamento circa la cessione dal servizio attivo permanente per ragione di età non infirmano quelle contenute nelle leggi sulla posizione di servizio ausiliario e sulle pensioni, circa il collocamento in servizio ausiliario, a riposo od in riforma, le quali continuano ad avere pieno vigore.

TITOLO II.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento

—

CAPO I.

Modi d'accertamento dell'idoneità all'avanzamento

—

§ 137. Per essere giudicato idoneo all'avanzamento ad anzia-

nità, l'ufficiale deve risultare realmente capace di bene esercitare in ogni circostanza di pace e di guerra le funzioni del grado superiore, tanto per

qualità fisiche ed intellettuali, quanto per

carattere,

condotta,

coltura generale e militare, e

cognizione completa, sì teorica che pratica, dei particolari del servizio della propria arma o del proprio corpo, e delle funzioni inerenti al grado anzidetto.

§ 138. Per essere giudicato idoneo all'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve possedere in grado più elevato tutte le qualità richieste per l'avanzamento ad anzianità, ed emergere per qualità militari e per coltura, in modo da fornire sicura guarentigia che egli potrà percorrere con distinzione i gradi superiori.

Per i colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è condizione necessaria, per l'avanzamento al grado di maggior generale l'idoneità a coprire un comando di truppa della propria arma.

§ 139. Tutte le qualità accennate nei due §§ precedenti devono trovare piena conferma nelle note caratteristiche dell'ufficiale.

§ 140. Per la generalità degli ufficiali le cui funzioni si esercitano specialmente nel comando, nella direzione e nella istruzione militare dei dipendenti, l'idoneità all'avanzamento si manifesta nella quotidiana pratica del servizio e nella continua esplicazione, da parte dell'ufficiale, delle proprie qualità intellettuali, morali e fisiche, ed è riconosciuta ed accertata mediante il controllo attento ed incessante dei superiori.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento di questi ufficiali non è pertanto necessario, in genere, prescrivere speciali esperimenti, salve le eccezioni indicate nei paragrafi seguenti e tranno il caso in cui, per il servizio affidato a qualcuno di essi, non sia possibile ai superiori diretti di riconoscere quotidianamente questa sua idoneità.

Per accertare il grado di coltura e delle cognizioni teoriche militari che si richiedono per ciascun'arma, il Ministero prescrive, quando lo reputa opportuno, appositi esami per gli ufficiali di alcuni gradi, specialmente per gli ufficiali subalterni, appartenenti a talune armi, od anche soltanto per quelli di talune specialità di servizio o di provenienza, che aspirano all'avanzamento ad anzianità.

Similmente per infondere unità d'indirizzo agli ufficiali subalterni delle diverse armi che aspirano all'avanzamento ad anzianità e per vagliarne le attitudini militari, il grado di coltura e le cognizioni teoriche militari, il Ministero istituisce, quando lo reputa opportuno, appositi corsi d'istruzione seguiti da un esame, i cui risultati costituiscono poi uno degli elementi di giudizio per le Commissioni di avanzamento.

Sono esonerati dal frequentare i corsi di cui al 4° comma di questo paragrafo e dal subire gli esami di cui al 3° comma di questo stesso paragrafo quei tenenti, i quali, avendo conseguito il diploma d'idoneità alla nomina a capitano commissario, ne facciano domanda e dichiarino di accettare il trasferimento di autorità nel corpo di commissariato militare all'atto della promozione al grado di capitano o posteriormente ad essa.

§ 141. L'idoneità all'avanzamento ad anzianità da tenente a capitano nei corpi sanitario, contabile e veterinario, e quella da capitano a maggiore nei corpi sanitario e veterinario, per quanto riguarda le cognizioni tecniche degli aspiranti è, invece, sempre accertata mediante esami, in base a norme e programmi determinati dal Ministero.

I tenenti contabili che hanno conseguito il diploma d'idoneità alla nomina a capitano commissario, sono esonerati dagli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano contabile.

§ 142. È pure accertata, mediante esami od esperimenti, in base a norme e programmi determinati dal Ministero, l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani, nelle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e nei corpi di commissariato e contabile, eccettuati i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra.

§ 143. Gli esami od esperimenti ai quali annualmente sono sottoposti, secondo i tre §§ precedenti, gli ufficiali aspiranti all'avanzamento ad anzianità, hanno luogo, preferibilmente, prima che si facciano le proposte di avanzamento previste dall'art. 30 della legge, e, in ogni caso, prima che si riuniscano le Commissioni di grado superiore, di cui al successivo art. 31.

Qualora detti esami od esperimenti avvengano posteriormente alla compilazione delle proposte di avanzamento, sono ammessi ai medesimi anche quegli ufficiali che nelle proposte stesse fossero stati dichiarati non idonei all'avanzamento, purchè si trovino nei limiti d'anzianità prescritti. Per i predetti ufficiali il risultato di tali esami, anche se favorevole, non può essere preso in considerazione, dalle Commissioni dei due gradi, che nell'anno successivo.

§ 144. L'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta ha luogo nello stesso modo indicato ai §§ 140 e 141; ma i tenenti delle varie armi e dei vari corpi non sono inscritti nel quadro d'avanzamento a scelta fino a che non abbiano conseguito uno dei titoli richiesti dall'art. 36 della legge.

Anche l'avanzamento a scelta dei capitani medici, previsto dal secondo capoverso dell'art. 38 della legge, viene subordinato alla condizione che essi superino un esame speciale, in analogia a quanto è stabilito dall'art. 36 per i tenenti.

§ 145. La durata del corso di studi della scuola di guerra e le condizioni d'ammissione vengono determinate per decreto reale Sono pure stabilite per decreto reale le materie che devono formare oggetto degli esami speciali richiesti per l'avanzamento a scelta per ciascun'arma e corpo.

Le norme ed i programmi particolareggiati per il corso di studi della scuola di guerra e per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta sono determinati dal Ministero.

I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile, che hanno conseguito il diploma per l'idoneità alla nomina a capitano commissario, possono concorrere all'avanzamento a scelta al grado di capitano o capitano contabile, semprechè riuniscano i requisiti prescritti e siano proposti a termini del presente capo, e sostengano gli esami speciali stabiliti per tale avanzamento per la rispettiva arma od il rispettivo corpo.

§ 146. Per essere ammesso agli esami speciali per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve presentarne domanda in iscritto al proprio comandante di corpo, o capo servizio, od all'autorità da cui dipende direttamente, nel limite di tempo che viene annualmente stabilito dal Ministero.

Possono far domanda di presentarsi ai detti esami gli ufficiali che, alla data della presentazione della domanda, abbiano, per la loro sede d'anzianità, raggiunta la prima metà del proprio ruolo organico, se capitani; e del rispettivo ruolo organico degli ufficiali subalterni, se tenenti. Tale metà è computata nel modo stabilito dal § 88.

§ 147. La Commissione cui spetta la compilazione delle note caratteristiche dell'ufficiale che presenta domanda di essere ammesso agli esami speciali per l'avanzamento a scelta, deve dichiarare se egli è veramente distinto sugli altri ufficiali del suo grado per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica, e se perciò è ritenuto meritevole di aspirare a tale avanzamento. Tale dichiarazione tiene luogo della proposta di cui è cenno nel seguente capo II per quegli ufficiali che già siano compresi nei limiti d'anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno in corso o che vengono

ad essere compresi nei limiti stessi per l'anno immediatamente successivo, giusta il § 151.

La domanda dell'ufficiale viene trasmessa per via gerarchica al Ministero; e le autorità che vi danno corso vi appongono le osservazioni che credono di fare.

Si dà corso alle domande degli ufficiali anche quando il parere della Commissione, o delle autorità superiori, sia sfavorevole.

§ 148. Spetta al Ministero il decidere sull'ammissione degli ufficiali agli esami speciali, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni proponenti, e dalle autorità superiori.

§ 149. L'ufficiale che, in una prima prova, non riporta l'idoneità negli esami, è ammesso a ripeterli nell'anno successivo, se si tratta di esami per l'avanzamento ad anzianità; od in uno degli anni successivi, a sua domanda, quando si tratti di esami per l'avanzamento a scelta, purchè, in quest'ultimo caso, egli continui a riportare giudizio favorevole dalle Commissioni ed autorità competenti.

L'ufficiale, che per due volte sia stato giudicato non idoneo negli esami speciali, non può più aspirare, in quel grado, all'avanzamento a scelta.

Capo II.

Proposte d'avanzamento

Norme per la compilazione delle proposte d'avanzamento.

§ 150. Le Commissioni, che a senso dell'art. 30 della legge devono annualmente compilare le proposte d'avanzamento per gli ufficiali, sono quelle stesse incaricate della compilazione delle note caratteristiche dei medesimi.

§ 151. In principio d'ogni anno il Ministero determina o fa conoscere i limiti d'anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno successivo.

Tali limiti saranno stabiliti in modo da raggiungere il fabbisogno di un paio di anni, esaminandosi così la posizione degli ufficiali per l'avanzamento non oltre due anni prima del tempo in cui potrà avvenire la loro promozione.

§ 152. Nella circostanza dell'annuale compilazione delle note caratteristiche, le Commissioni indicate al § 150, fondandosi sulle risultanze delle note caratteristiche e sulla personale conoscenza degli ufficiali che sono alla loro dipendenza, si pronunciano sulla idoneità all'avanzamento ad anzianità, oppure a scelta, di coloro fra di essi che sono compresi nei limiti di anzianità di cui al § precedente.

§ 153. Le Commissioni proponenti, fermo restando l'obbligo loro fatto dal § 172, non si pronunciano sulla idoneità all'avanzamento degli ufficiali dipendenti che siano già iscritti sul quadro d'avanzamento dell'anno precedente.

Parimente le Commissioni si astengono dal pronunciarsi sulla idoneità all'avanzamento degli ufficiali che, ove siano prescritti esami od esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, non li abbiano superati o vi abbiano rinunciato.

§ 154. Il parere delle Commissioni proponenti in merito a ciascun ufficiale preso ad esame, viene concretato, in seguito a votazione, con la dichiarazione di *idoneo* o *non idoneo* all'avanzamento ad anzianità, oppure a scelta.

Nella dichiarazione di non idoneità deve essere indicato specificatamente in quale dei requisiti di cui parla il § 137 il candidato è ritenuto insufficiente.

§ 155. Quando per le momentanee condizioni fisiche dell'ufficiale, o, eccezionalmente, per mancanza di sicuri elementi di giu- [illegible] p[illegible] all'avanzamento, esse sospendono ogni giudizio, riservandosi di pronunciarlo non appena abbiano elementi sufficienti ed in ogni modo prima che all'ufficiale possa spettare l'effettiva promozione, secondo il terzo capoverso del § 171.

La sospensione del giudizio deve essere accompagnata dalla specificata esposizione dei motivi che l'hanno determinata.

§ 156. L'ufficiale che rinunzia all'avanzamento, od agli esami od esperimenti, ove siano prescritti, per l'accertamento della sua idoneità all'avanzamento ad anzianità, deve farne dichiarazione in iscritto al comandante del Corpo, o capo servizio, od all'autorità da cui dipende direttamente, indicando se la rinuncia è volontaria o motivata da infermità, la quale deve essere accertata mediante certificato medico.

Specchi di proposte d'avanzamento.

§ 157. I giudizi espressi dalle Commissioni proponenti sono, dalle Commissioni stesse, riportati in appositi *specchi di proposte d'avanzamento.*

In questi specchi viene riportato il risultato delle votazioni di cui al § 154, e, per gli ufficiali non idonei, viene riportata altresì la motivazione sulla quale è basato il giudizio di non idoneità.

Gli ufficiali, sui quali le Commissioni d'avanzamento non si pronunciano, giusta il § 153, e quelli sui quali non possono pronunciarsi, giusta il § 155, vengono inscritti in un elenco a parte con l'indicazione dei motivi specifici pei quali il giudizio non fu pronunciato.

§ 158. All'ufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento, ad anzianità od a scelta, viene comunicato tale giudizio e la motivazione di esso, quale risulta nello specchio di proposte.

§ 159 Non si compilano specchi di proposte d'avanzamento per gli ufficiali allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio. Per gli ufficiali allievi della scuola di guerra che si trovino compresi nei limiti di anzianità di cui al § 151, gli specchi di proposta d'avanzamento sono compilati dalla Commissione compilatrice delle note caratteristiche degli ufficiali stessi.

Per ciascuno dei tenenti allievi dell'ultimo corso della scuola di guerra, la Commissione cui spetta la compilazione delle rispettive note caratteristiche redige, prima degli esami finali della scuola, la dichiarazione specificata al § 117, al medesimo effetto ivi indicato.

§ 160. La trasmissione degli specchi di proposte d'avanzamento e degli elenchi di cui al 3° capoverso del § 157 ai presidenti delle Commissioni di grado superiore, contemplato dall'art. 31 della legge, è regolata, per disposizione Ministeriale, in modo che le autorità intermedie fra detti presidenti e le Commissioni che hanno compilato le proposte possano prenderе visione di quelle riflettenti gli ufficiali posti alla loro dipendenza, per quelle osservazioni che credessero di fare.

Proposte per eccezionali promozioni a scelta.

§ 161. Le Commissioni indicate ai §§ 150 e 152 hanno il dovere di segnalare al Ministero della guerra coloro che, eletti per qualità militari spiccatissime, sono fondatamente ritenuti degni del più celere avanzamento, di cui all'art. 35 della legge.

Eguale dovere incombe alle superiori autorità militari, alla dipendenza delle quali si compiono fatti militari straordinari, o che abbiano occasione di apprezzare insigni servizi militari resi allo Stato, di segnalare quegli ufficiali che, per quei fatti o servizi, siano ritenuti meritevoli dell'avanzamento anzidetto.

Le segnalazioni di cui al 2° comma di questo paragrafo dànno luogo a proposte periodiche; quelle invece di cui al 3° comma di questo stesso paragrafo sono fatte in qualunque epoca dell'anno.

Le une e le altre debbono essere fatte con particolareggiate relazioni, nelle quali siano precisati, documentati ed illustrati i fatti [illegible] i [illegible] specialissime qualità militari, in quest'ultimo caso, la relazione deve anche fornire le più ampie informazioni possibili sull'ufficiale e sulla sua opera durante tutta la sua precedente carriera.

Le autorità alle quali, gerarchicamente, spetta di dar corso alle relazioni suddette, debbono esprimere il loro parere esplicito in merito ad esse.

Capo III.

Commissioni di avanzamento di grado superiore

Composizione e procedimento delle Commissioni.

§ 162. Le *Commissioni di grado superiore* competenti agli effetti dell'art. 31 della legge, salvo quanto è detto nel successivo § 164, sono le seguenti:

1° Commissione centrale per l'esame delle proposte di avanzamento ai vari gradi di ufficiale generale;

2° Commissione di corpo d'armata per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali di tutti i gradi, fino a quello di tenente colonnello incluso, appartenenti ai comandi, corpi, reparti, direzioni, stabilimenti, ecc., stanziati nel territorio di ciascun corpo d'armata, esclusi quelli di stato maggiore;

3° Commissione per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, addetti o comandati al Ministero della guerra, degli ispettorati e del comando generale dell'arma dei RR. carabinieri, esclusi quelli di stato maggiore;

4° Commissione per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali di stato maggiore, fino al grado di tenente colonnello incluso, nonchè degli altri ufficiali addetti e comandati al comando del corpo di stato maggiore;

5° Commissioni speciali per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, delle colonie e comandati all'estero.

§ 163. Il Ministero determina quali ufficiali concorrano a formare le Commissioni indicate ai comma 2°, 3°, 4° e 5° del paragrafo precedente, avvertendo che esse risultino composte di almeno tre membri compreso il presidente, e che siano chiamati a far parte delle Commissioni di cui al comma 2°, quando giudichino gli ufficiali inferiori, i comandanti di corpo o di riparto distaccato dal corpo, od i capi di servizio, da cui dipendono gli ufficiali che devono essere giudicati.

La Commissione centrale, di cui al comma 1° del § precedente, è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti di corpo d'armata, e ne fanno parte, ciascuno a sua volta, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore generale d'artiglieria, l'ispettore generale del genio, l'ispettore di cavalleria, l'ispettore capo di sanità militare, allorchè essa debba pronunciarsi sulla promozione di ufficiali di una di dette armi, o del detto corpo, o sulla idoneità a coprire le cariche appartenenti ad una delle armi stesse, oppure debba emettere parere intorno a quistioni che possano interessare l'avanzamento degli ufficiali suddetti.

È in facoltà del Ministero della guerra di nominare membri di detta Commissione altri ufficiali generali che abbiano rango superiore od eguale a quello di comandante di corpo d'armata.

Il Ministero determina quando debba riunirsi la Commissione centrale d'avanzamento e quando e come gli debbano pervenire gli specchi d'avanzamento compilati dalle altre Commissioni contemplate dal paragrafo precedente.

§ 164. L'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti che hanno superati gli esami finali della scuola di guerra, è confermata da una Commissione composta del presidente di quella per gli esami predetti, di tre fra gli ufficiali generali, o superiori, membri della medesima e del comandante della scuola.

L'idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali di cui al § 146 è confermata dalle stesse Commissioni degli esami speciali ivi accennati.

Agli effetti dell'art. 31 della legge, le Commissioni, di cui ai capiversi precedenti, fungono da Commissioni di grado superiore per la inscrizione degli ufficiali, da esse giudicati, nei quadri di avanzamento a scelta, nei casi specificati nel secondo periodo del primo capoverso del § 147.

Per le inscrizioni nei quadri di avanzamento a scelta, che dovessero farsi negli anni successivi per effetto del § 151, l'idoneità è riconfermata dalle rispettive Commissioni d'avanzamento di grado superiore designate al § 162, a meno che non siano ancora trascorsi sei mesi dalla conferma di cui ai precedenti capiversi.

§ 165. Le Commissioni d'avanzamento di grado superiore prendono in esame, per ciascun ufficiale dichiarato idoneo negli specchi di proposte di avanzamento:

a) le carte personali ed il parere espresso dalla Commissione compilatrice della proposta;

b) il parere espresso dalle autorità superiori;

c) i risultati degli esami o degli esperimenti a cui l'ufficiale sia stato sottoposto per l'accertamento di talune sue qualità.

Basandosi sulle risultanze di questi documenti, sulla conoscenza personale dell'ufficiale da giudicarsi e su tutte le altre informazioni che il suo presidente avesse ritenuto opportuno di chiedere, la Commissione procede alla votazione per pronunciarsi sulla idoneità all'avanzamento, ad anzianità od a scelta, di ciascuno degli ufficiali compresi negli specchi di proposte.

Per gli ufficiali che figurano negli elenchi di cui al 3° capoverso del § 157, per essere già iscritti nel quadro d'avanzamento dell'anno precedente, le Commissioni d'avanzamento di grado superiore, qualora non credano di confermare il parere delle Commissioni delle proposte d'avanzamento, procedono con le norme suddette per pronunciare il proprio giudizio, richiamando le carte personali ed i documenti che stimano necessari.

§ 166. La Commissione centrale d'avanzamento si pronuncia sulla idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e degli ufficiali generali ed esprime altresì giudizio sulla idoneità;

a) dei colonnelli promovendi a coprire ciascuna delle cariche attribuite dalla legge di ordinamento e dalle tabelle graduali e numeriche di formazione al grado di maggior generale;

b) dei maggiori generali promovendi e dei tenenti generali a coprire tutte le cariche per questi stabilite dalla legge e dalle tabelle suddette.

§ 167. Nei casi previsti dal § 155, le Commissioni di grado superiore seguono le norme indicate in quel paragrafo, avvertendo che la convocazione delle Commissioni indicate ai nn. 1 e 5 del § 162 è sempre ordinata dal Ministero.

Specchi d'avanzamento.

§ 168. Le deliberazioni delle Commissioni d'avanzamento di grado superiore sono riportate in appositi *specchi d'avanzamento*, da compilarsi per ciascun grado di ogni arma, corpo o personale.

In tali specchi viene inscritto, per ciascun ufficiale che vi è compreso, il giudizio della Commissione, colle indicazioni *idoneo* o *non idoneo* o giudizio sospeso; e vi è riportato il numero dei voti favorevoli o quello dei contrari.

Per l'ufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento, la Commissione deve indicare specificatamente in quale dei requisiti di cui parla il § 137 il candidato è ritenuto insufficiente.

Per l'ufficiale sul quale siasi sospeso il giudizio, la Commissione deve formulare la specifica esposizione dei motivi sui quali è basata la propria deliberazione.

Gli specchi d'avanzamento sono dai presidenti delle Commissioni trasmessi al Ministero.

Capo IV.

Quadri d'avanzamento.

§ 169. Al principio di ogni anno, per cura del Ministero, sono inscritti nei quadri d'avanzamento, ad anzianità od a scelta, per le promozioni ai vari gradi di ciascun ruolo, sia gli ufficiali ri-

masti inscritti nei quadri d'avanzamento dell'anno precedente, salvo i casi previsti dai §§ 165, ultimo comma, e 172, sia gli altri ufficiali l'idoneità dei quali sia stata dichiarata dalle Commissioni, di cui al § 159 e confermata dalle Commissioni di cui al § 162.

La inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta degli ufficiali che hanno superati gli esami della scuola di guerra o gli esami speciali per l'avanzamento a scelta, ha luogo in base alle deliberazioni delle rispettive Commissioni d'avanzamento di grado superiore, come è detto al § 164.

§ 170. Dopo formati i quadri d'avanzamento, il Ministero fa conoscere alle varie autorità militari i nomi dei loro dipendenti che vi sono stati compresi e di quelli che ne sono stati esclusi. Dette autorità provvedono perchè sia data per via gerarchica, partecipazione di tale comunicazione ai singoli ufficiali interessati, e ne sia fatta menzione nelle rispettive note caratteristiche.

Agli ufficiali esclusi, o pei quali sia sospeso il giudizio sulla idoneità all'avanzamento, viene data partecipazione dei motivi espressi dalle Commissioni a loro riguardo.

Quando l'esclusione dall'avanzamento è definitiva, a senso del § 90, ne viene data speciale comunicazione all'ufficiale interessato.

§ 171. L'ufficiale inscritto nel quadro d'avanzamento concorre a coprire le vacanze che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale il quadro d'avanzamento si riferisce.

Qualora si preveda che il quadro d'avanzamento per qualche grado e ruolo possa venire esaurito prima di quel tempo, il Ministero procede, con le stesse norme, alla compilazione di un quadro suppletivo per quel grado e ruolo a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianità l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro d'avanzamento antecedente.

L'ufficiale, che, per essersi trovato in aspettativa, o per altre circostanze speciali, non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento, ed al quale, per la sua sede d'anzianità, potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento, deve esservi inscritto anche durante l'anno, previo accertamento della di lui idoneità.

§ 172. Quando l'ufficiale già inscritto sul quadro d'avanzamento, ad anzianità od a scelta, fosse ritenuto non più meritevole della promozione, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della Commissione, contemplata al § 151, d'inoltrare tosto, a norma delle disposizioni ministeriali menzionate al § 160, una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento sul quale è inscritto, o per la sospensione della di lui promozione salvo in questo caso a riferire nuovamente, colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Negli stessi modi per l'ufficiale, su cui si fosse sospeso il giudizio sulla idoneità all'avanzamento a senso dei precedenti §§ 156 e 167, tosto che sia cessata la causa della sospensione si procederà perchè si faccia luogo, secondo i casi, o alla dichiarazione della di lui promovibilità, od alla cancellazione dal quadro d'avanzamento.

PARTE QUARTA.
Avanzamento degli ufficiali in congedo

TITOLO I.
Condizioni e modi d'avanzamento

CAPO I.
Disposizioni generali

Enumerazione delle categorie di ufficiali in congedo.

§ 173. Con la denominazione di ufficiali in congedo si comprendono le seguenti categorie:

a) ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

b) ufficiali di complemento;

c) ufficiali di milizia territoriale;

d) ufficiali in congedo provvisorio;

e) ufficiali di riserva.

Inscrizione degli ufficiali nelle diverse categorie.

§ 174. Sono inscritti d'ufficio nei ruoli degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente per ragione di età, purchè conservino l'attitudine a prestare uno dei servizi indicati nell'art. 5 della legge 17 ottobre 1881.

Possono esservi inscritti, d'ufficio o dietro loro domanda, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge ora detta.

§ 175. Sono inscritti, d'ufficio o dietro loro domanda, nei ruoli degli ufficiali di complemento:

a) col grado di sottotenente, i sottotenenti di nuova nomina, di cui è parola negli articoli 11 e 12 della legge;

b) col proprio grado, gli ufficiali indicati nell'art. 13 della legge che si trovino nelle condizioni ivi stabilite, e conservino la voluta idoneità.

§ 176. Sono inscritti, d'ufficio o dietro loro domanda, nei ruoli degli ufficiali di milizia territoriale:

a) col grado di sottotenente i sottotenenti di nuova nomina, di cui è parola all'art. 14 della legge;

b) col proprio grado gli ufficiali indicati nell'art. 15 della legge, che conservino la voluta idoneità, e gli ufficiali di riserva che soddisfacciano alle condizioni di età e di attitudine per i servizi speciali, della milizia territoriale.

§ 177. Sono inscritti d'ufficio nei ruoli degli ufficiali in congedo provvisorio gli ufficiali collocati in tale posizione per effetto della legge 3 luglio 1904, n. 302.

§ 178. Sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di riserva, purchè conservino la voluta idoneità:

d'ufficio, gli ufficiali collocati a riposo;

dietro loro domanda:

a) gli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente senza ulteriori obblighi di servizio militare e senza pensione vitalizia;

b) gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, che cessano di appartenere a tali categorie per limite di età.

§ 179. Il trasferimento degli ufficiali dal servizio attivo permanente ad una delle categorie di ufficiali in congedo, o da una ad un'altra di tali categorie, si fa nei ruoli delle armi e dei corpi corrispondenti.

Dimissioni dal grado.

§ 180. L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare e quelli in congedo provvisorio non possono dimettersi dal grado finchè conservano l'attitudine a prestare servizio nella riserva, o non hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 20 della legge.

CAPO II.
Nomina a sottotenente.

Sottotenenti di complemento.

§ 181. Concorrono alla nomina a sottotenente di complemento nelle varie armi e nei corpi di commissariato e contabile i sottufficiali congedati che abbiano ottenuto dalle Commissioni di avanzamento del corpo al quale per ultimo appartennero, una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali ed intellettuali sono meritevoli di coprire il grado di sottotenente di complemento, posseggano la necessaria attitudine fisica e superino apposito esame da determinarsi dal Ministero.

§ 182. Concorrono parimente a detta nomina nelle varie armi, esclusa quella dei carabinieri Reali, e nei corpi di commissasiato e contabile, i militari di truppa che hanno compiuto con esito

favorevole i corsi degli allievi ufficiali di complemento, istituiti per le armi ed i corpi suindicati, ed hanno poscia prestato lodevole servizio come sergenti per un periodo di tempo da stabilirsi dal Ministero.

§ 183. Possono inoltre conseguire la nomina stessa nelle armi di fanteria e cavalleria:

a) gli allievi che hanno cessato di appartenere all'Accademia militare od alla scuola militare dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei negli esami delle leggi e dei regolamenti militari, e previo esperimento d'equitazione per quelli di essi che aspirano all'arma di cavalleria;

b) gli allievi ora detti che, non essendo risultati idonei negli accennati esami, superino quelli prescritti per la nomina a sergente ed a sottotenente di complemento per gli allievi ufficiali di complemento.

§ 184. I sottotenenti di complemento del corpo sanitario sono tratti:

a) dai militari di truppa di 1ª categoria laureati in medicina, che hanno compiuto con esito favorevole il corso teorico-pratico di medicina presso la scuola di applicazione di sanità militare;

b) dai volontari di un anno laureati in medicina;

c) dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo, che abbiano conseguita la laurea in medicina;

d) dai militari di truppa di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato, laureati in medicina, previo un breve periodo di servizio presso un ospedale militare, della durata che sarà stabilita dal Ministero, per coloro di essi che non abbiano prestato servizio sotto le armi per almeno sei mesi.

§ 185. I sottotenenti di complemento del corpo veterinario sono tratti:

a) dai militari di truppa di 1ª categoria laureati in zooiatria, che hanno compiuto con esito favorevole il corso degli allievi ufficiali veterinari di complemento presso la scuola di cavalleria;

b) dai volontari di un anno laureati in zooiatria;

c) dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguita la laurea in zooiatria;

d) dai militari di truppa di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato, laureati in zooiatria, previo un breve periodo di servizio presso un reggimento di cavalleria o di artiglieria da campagna, della durata che sarà stabilita dal Ministero, per quelli di essi che non abbiano prestato servizio sotto le armi per almeno sei mesi.

Sottotenenti di milizia territoriale.

§ 186. I sottotenenti della milizia territoriale sono nominati fra aspiranti che si trovino nelle condizioni espressamente indicate dall'art. 14 della legge, e posseggano i requisiti che saranno determinati col R. decreto da quel medesimo articolo prescritto.

CAPO III.

Avanzamento

§ 187. L'avanzamento degli ufficiali in congedo ha luogo, in ogni singola categoria, per arma o corpo, esclusivamente ad anzianità.

§ 188. Nessun ufficiale in congedo può conseguire la promozione al grado superiore, se non soddisfa alle condizioni di idoneità stabilite dalla legge e dal presente regolamento, e se prima non sono stati promossi a grado superiore gli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio attivo permanente, di pari grado e data di anzianità, non tenendo conto degli ufficiali esclusi in modo definitivo dall'avanzamento.

§ 189. Gli ufficiali della milizia territoriale possono essere successivamente promossi ai vari gradi ammessi dalle formazioni organiche stabilite per questa milizia.

§ 190. Gli ufficiali inscritti fra gli indisponibili al servizio, a senso della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, non possono, finchè rimangono in tale posizione, aspirare all'avanzamento.

Non possono egualmente aspirare all'avanzamento gli ufficiali in congedo provvisorio.

§ 191. È definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che nello stesso grado non sia stato iscritto per due volte consecutive nel quadro di avanzamento della categoria di ufficiale in congedo cui appartiene, sia perchè giudicato non idoneo, sia per rinuncia volontaria non motivata da infermità.

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento si considerano come consecutive quando non interceda fra di esse un giudizio di idoneità all'avanzamento.

La rinuncia agli esami od esperimenti, ove siano prescritti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento, è considerata come rinuncia all'avanzamento.

CAPO IV.

Anzianità di grado

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

§ 192. Gli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente e sono inscritti nei ruoli degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, conservano l'anzianità di grado che avevano nell'esercito permanente, a meno che all'atto della cessazione dal servizio si trovassero in una delle condizioni di cui all'art. 53 della legge, nel qual caso si fanno le deduzioni ivi prescritte.

Ufficiali di complemento.

§ 193. Quando con la stessa data sono nominati in un medesimo ruolo sottotenenti di complemento di provenienze diverse, l'ordine di anzianità, secondo il quale sono tra loro disposti, è il seguente:

1° i provenienti dai sottufficiali in congedo, che hanno compiuta la ferma di sottufficiale;

2° i provenienti dagli allievi dell'accademia militare o della scuola militare, di cui al comma *a*) del § 183;

3° i provenienti dagli allievi delle scuole anzidette, di cui al comma *b*) del § 183;

4° i provenienti dagli allievi ufficiali di complemento;

5° i provenienti dai volontari di un anno;

6° i provenienti dai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.

§ 194. L'anzianità relativa dei sottotenenti di ciascuna delle accennate provenienze, aventi la stessa data di anzianità, è determinata:

a) per i provenienti dai sottufficiali congedati, dall'anzianità di sottufficiale; a parità di questa, dal punto di classificazione ottenuto nell'esame che debbono sostenere in relazione al § 181;

b) per i provenienti dagli allievi dell'accademia o dalla scuola militare risultati idonei nelle materie militari regolamentari, dall'ordine col quale furono classificati al termine del 2° corso delle scuole stesse;

c) per tutti gli altri, dal punto di classificazione d'esame per la nomina a sottotenente, e, a parità od in mancanza di questo, dall'anzianità di servizio effettivo.

§ 195. Il disposto dal § 192 è applicabile anche agli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente e sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento, fatta eccezione pei sottotenenti provenienti da quelli di complemento, i quali vengono di nuovo inscritti in detti ruoli coll'anzianità che avevano prima della loro nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

§ 196. A parità di data di anzianità fra ufficiali di complemento dello stesso grado inscritti in un medesimo ruolo, la precedenza spetta ai provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente.

Ufficiali di milizia territoriale.

§ 197. Quando con la stessa data sono nominati in un medesimo ruolo sottotenenti di milizia territoriale di provenienze diverse, l'ordine di anzianità secondo il quale sono tra loro disposti è il seguente:

1° i provenienti dai graduati di truppa;

2° i provenienti dai soldati che prestarono un servizio militare di qualsiasi durata;

3° i provenienti dai soldati che non hanno mai prestato servizio militare.

§ 198. L'anzianità relativa dei sottotenenti di ciascuna delle accennate provenienze, aventi la stessa data di anzianità, è determinata:

1° per i provenienti dai graduati di truppa, anzitutto dal grado posseduto anteriormente, poi dall' anzianità relativa nel grado stesso, ed a parità di questa, dall'anzianità di servizio;

2° per i provenienti dai soldati di cui al 2° numero del § precedente secondo il tempo di servizio effettivo prestato;

3° per i provenienti dai soldati che non prestarono alcun servizio militare, ed a parità di titoli per le altre provenienze, dalla maggiore età.

§ 199. Gli ufficiali di milizia territoriale indicati nell'art. 15 della legge o provenienti da quelli di riserva, conservano l'anzianità che avevano nel ruolo di provenienza, tenuto presente quanto è detto al § 192.

È fatta eccezione pei sottotenenti dispensati dal servizio attivo permanente e provenienti da quelli di complemento, i quali vengono inscritti nei ruoli della milizia territoriale coll'anzianità che avevano quali sottotenenti di complemento.

§ 200. A parità di data d'anzianità fra ufficiali di milizia territoriale dello stesso grado inscritti in un medesimo ruolo, la precedenza spetta a quelli provenienti direttamente dai dispensati dal servizio attivo permanente.

Ufficiali di riserva.

§ 201. Gli ufficiali che passano nella riserva senza promozione, sia dal servizio attivo permanente, sia dalle categorie degli ufficiali in congedo, conservano l'anzianità che avevano nel ruolo di provenienza, tenuto presente quanto è detto al § 192.

TITOLO II.
Accertamento dell'idoneità all' avanzamento

CAPO I.
Modi d'accertamento dell'idoneità all'avanzamento

§ 202. Per essere giudicato idoneo all'avanzamento, l'ufficiale in congedo deve possedere il complesso delle qualità voluto per l'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente; però, per quanto concerne l'attitudine fisica, nella misura necessaria per disimpegnare le particolari attribuzioni che possono essergli affidate secondo la categoria alla quale egli appartiene.

§ 203. Le qualità sopra mentovate devono risultare dalle note caratteristiche riportate durante il tempo passato in servizio attivo permanente, od in occasione di eventuale chiamata in servizio, e trovare conferma nella condotta tenuta durante il tempo passato in congedo.

§ 204. Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, esclusi quelli appartenenti all' arma dei carabinieri Reali ed ai corpi sanitari e veterinario, per essere giudicati idonei all'avanzamento, devono inoltre superare esami teorico-pratici, od esperimenti, in base ai programmi ed a modalità da determinarsi dal Ministero.

§ 205. Sono dispensati da detti esami od esperimenti gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale:

a) che già si trovino inscritti nel quadro di avanzamento;

b) che provengano dal servizio attivo permanente da meno di quattro anni ed abbiano riportato, durante il servizio stesso, la dichiarazione d' idoneità all' avanzamento al grado cui aspirano;

c) che, in seguito a servizio prestato, anche senza assegni, siano stati giudicati idonei all' avanzamento della Commissione compilatrice delle note caratteristiche;

d) che abbiano riportata la classificazione di *ottimo*, nei corsi liberi d'istruzione eventualmente stabiliti dal Ministero.

Le esenzioni di cui ai comma *c)* e *d)* hanno luogo soltanto quando l'ufficiale abbia prestato servizio, o frequentati i corsi liberi d'istruzione nel biennio precedente alla chiamata all'esame od all'esperimento.

CAPO II.
Proposte d' avanzamento

Norme per la compilazione delle proposte d'avanzamento.

§ 206. Le proposte d' avanzamento di cui all' art. 30 della legge, sono fatte dalle Commissioni compilatrici delle note caratteristiche dei corpi, o comandi, presso cui trovansi conservate, a mente della relativa istruzione, le note caratteristiche dei singoli ufficiali.

§ 207. Il Ministero determina e fa conoscere quando ed entro quali limiti di anzianità, per ciascuna categoria di ufficiali in congedo, e per ciascun ruolo e grado, devono essere compilate dette proposte.

§ 208. Le Commissioni accennate al § 203, prendono in esame per ciascun ufficiale:

a) le carte personali;

b) le informazioni chieste alle autorità alla cui dipendenza l'ufficiale sia stato in precedenza;

c) le notizie che, per conoscenza personale, o per informazioni chieste alle competenti autorità, od in altro modo qualsiasi, si devono avere sulla condotta o sulle condizioni fisiche dell' ufficiale.

In base a tale esame esse si pronunciano sull'idoneità all'avanzamento di ogni singolo candidato compreso nei limiti di anzianità accennati al § precedente, tenuto conto di quanto è detto al § 155, nel caso previsto da quel paragrafo.

§ 209. Il parere delle Commissioni predette viene formulato nel modo indicato al § 154.

§ 210. Le Commissioni proponenti non si pronunciano sulla idoneità all'avanzamento degli ufficiali loro dipendenti che siano esclusi definitivamente dall'avanzamento in base a quanto è stabilito al § 191.

Agli ufficiali che rinunziano all'avanzamento od a presentarsi agli esami od all'esperimento all'uopo prescritti, sono applicabili le disposizioni del § 156.

Specchi di proposte d'avanzamento.

§ 211. I giudizi espressi dalle Commissioni proponenti, sono, dalle Commissioni stesse, riportati in appositi *specchi di proposte d'avanzamento*, da compilarsi, per ogni categoria di ufficiali in congedo e per ciascun ruolo e grado, analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del § 157.

§ 212. Gli specchi di proposte d'avanzamento sono, dai presidenti delle Commissioni compilatrici, trasmessi gerarchicamente ai comandi di corpo d'armata.

Quelli dei colonnelli e dei maggiori generali, sono, dai comandanti di corpo d'armata, trasmessi al Ministero, per essere poi, a suo tempo, inviati alla Commissione centrale di cui all'ultimo capoverso del seguente § 214.

CAPO III.
Commissioni d'avanzamento di grado superiore

Composizione e procedimento delle Commissioni.

§ 213. Le proposte d'avanzamento, compilate dalle Commissioni, di cui è parola al § 206, sono, a senso del disposto del-

l'art. 31 della legge, deferite al giudizio di apposite *Commissioni d'avanzamento di grado superiore.*

§ 214. Le Commissioni d'avanzamento di grado superiore, di cui al § precedente, sono le seguenti:

a) Commissioni di corpo d'armata per l'esame delle proposte d'avanzamento di tutti gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, residenti nella circoscrizione territoriale del corpo d'armata;

b) Commissione centrale d'avanzamento, contemplata dal primo capoverso del § 162, per l'esame delle proposte d'avanzamento dei colonnelli e maggiori generali.

§ 215. Il Ministero determina quali membri concorrano a formare le Commissioni di cui al capoverso *a)* del paragrafo precedente, avvertendo che ciascuna di esse risulti composta di almeno tre membri, compreso il presidente, e determina altresì quando debba riunirsi la Commissione centrale o quando gli debbano pervenire gli specchi d'avanzamento, compilati dalle Commissioni di corpo d'armata.

Le Commissioni suddette procedono analogamente a quanto è stato stabilito dai §§ 165 e 167.

Specchi d'avanzamento.

§ 216. I giudizi espressi dalle Commissioni d'avanzamento di grado superiore vengono riportati in appositi *specchi d'avanzamento* da compilarsi per ogni categoria di ufficiali in congedo, e per ciascun grado e ruolo, analogamente a quanto è detto al § 168.

§ 217. Tali specchi sono poi, dalle dette Commissioni, trasmessi al Ministero.

CAPO IV.

Quadri d'avanzamento.

§ 218. Con norme analoghe a quelle indicate nel 1° capoverso del § 169 per gli ufficiali in servizio attivo permanente, vengono per cura del Ministero compilati i *quadri d'avanzamento* ad anzianità per le promozioni ai vari gradi in ciascun ruolo ed in ciascuna categoria di ufficiali in congedo.

§ 219 Agli ufficiali inscritti nei quadri d'avanzamento sono applicabili le prescrizioni dei §§ 170 e 172.

Agli ufficiali in congedo è pure applicabile il disposto del terzo capoverso del § 171.

PARTE QUINTA.

Disposizioni relative al tempo di guerra

Disposizioni generali.

§ 220 Il giorno in cui ha principio, e quello in cui ha termine lo stato di guerra, durante il quale hanno vigore le disposizioni della legge e del presente regolamento relativo al tempo di guerra, sono determinati con decreto Reale.

Viene parimente stabilito con decreto Reale quali siano le truppe ed i territori da considerarsi, per gli effetti delle disposizioni ora dette, in stato di guerra.

§ 221. I posti che si sono resi vacanti durante lo stato di guerra sono occupati, a norma delle disposizioni accennate al § precedente, quand'anche i relativi provvedimenti avessero luogo dopo; ma entro il termine che verrà stabilito col decreto Reale che dichiara cessato lo stato di guerra.

Condizioni e modi d'avanzamento.

§ 222. L'anzianità minima di servizio e di grado, stabilita dal § 30, per l'avanzamento ai gradi di truppa è ridotta a metà in tempo di guerra, analogamente a quanto è stabilito dall'art. 56 della legge relativamente ai gradi d'ufficiale; come pure ad ogni grado di truppa si possono fare nomine e promozioni indipendentemente da qualsiasi limite di anzianità, quando non sia possibile coprire altrimenti le vacanze.

§ 223. Possono in tempo di guerra essere nominati sottotenenti in qualsiasi arma, sottufficiali che, pur non avendo frequentato il corso speciale di studi presso la scuola militare, siano stati giudicati, dalle rispettive Commissioni d'avanzamento meritevoli di conseguire il grado di ufficiale.

§ 224. L'idoneità all'avanzamento viene accertata in tempo di guerra, per gli ufficiali di qualsiasi grado o ruolo, senza che occorrano esami od esperimenti.

Le relative proposte sono compilate, tanto per gli ufficiali in servizio attivo permanente, quanto per quelli in congedo richiamati in servizio presso le truppe o nei territori dichiarati in stato di guerra, dalle Commissioni dalle quali detti ufficiali rispettivamente dipendono, con norme analoghe a quelle indicate nella parte terza, titolo II, del presente regolamento

Tali proposte sono poi, dalle Commissioni compilatrici, trasmesse gerarchicamente al Ministero; le autorità superiori nel dar corso ad esse esprimono il loro giudizio in merito alle medesime, e tali giudizi tengono luogo delle deliberazioni delle Commissioni d'avanzamento di grado superiore.

Ognuno dei giudizi predetti ha il valore di un voto, agli effetti del § 16 del presente regolamento.

Nomine ad ufficiale medico di complemento.

§ 225. Le nomine ai vari gradi di ufficiale medico di complemento dei medici civili, di cui è parola all'art. 57 della legge, sono fatte per titoli, su proposta dell'Ispettorato di sanità militare.

§ 226. Cessato lo stato di guerra sono applicabili a questi ufficiali medici tutte le disposizioni riflettenti gli altri ufficiali di complemento.

Nomine e promozioni provvisorie.

§ 227. Può, per decreto Reale, essere data facoltà di fare nomine e promozioni provvisorie ai gradi di ufficiale:

a) al comandante in capo dell'esercito;

b) al comandante di un Corpo d'operazione staccato;

c) al comandante di una piazza dichiarata in stato di guerra.

Il R. decreto, col quale è conferita tale facoltà, determina altresì i gradi ed i limiti di tempo ai quali la facoltà stessa è ristretta.

§ 228. Le nomine e promozioni provvisorie di cui al paragrafo precedente sono, appena sia possibile, comunicate al ministro della guerra, al quale spetta di provvedere per la loro conferma e lo stabilire la sede d'anzianità, nel nuovo grado, degli ufficiali dei quali si tratta.

Prigionieri di guerra.

§ 229. Gli ufficiali ed i graduati di truppa fatti prigionieri dal nemico sono surrogati nei rispettivi ruoli, quando le esigenze del servizio lo richiedano. In tal caso, essi sono conservati nei ruoli stessi in soprannumero.

Ritornando dalla prigionia, gli ufficiali che siano stati sostituiti e trovinsi tuttora in soprannumero nel rispettivo ruolo, sono collocati in aspettativa per ritorno da prigionia di guerra, ed i graduati di truppa che si trovino nelle stesse condizioni, e non debbano essere inviati in congedo, continuano a rimanere in soprannumero nei rispettivi Corpi e concorrono ad occupare successivamente, per ordine di anzianità, i posti che si fanno vacanti nel rispettivo ruolo e grado.

§ 230. Tanto gli ufficiali, quanto i graduati di truppa prigionieri di guerra conservano il diritto all'avanzamento, ma non possono conseguire la promozione, se non dopo il loro ritorno dalla prigionia.

Ottenuta la promozione ora detta, essi vengono inscritti nel rispettivo ruolo, col nuovo grado, a quel posto che sarebbe loro spettato se fossero stati promossi a loro turno.

Disposizioni transitorie.

§ 231. I capitani ed i tenenti, di cui all'art. 62 della legge, che conservano il diritto alla promozione a scelta al grado di maggiore, secondo le disposizioni dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, possono occupare metà dei posti che si fanno vacanti nel rispettivo ruolo, come era stabilito dall'art. 17 della legge d'avanzamento del 13 novembre 1853, allorchè entrano nel limite di anzianità per essi rispettivamente determinato dai RR. decreti sopracitati.

Nel caso previsto dal § 123 il posto d'anzianità nel grado di maggiore, spettante a questi ufficiali, viene determinato come è detto nel paragrafo stesso.

§ 232. Gli ufficiali in riforma, provvisti di pensione vitalizia, e collocati in riserva in base al disposto dell'art 11 della legge 29 giugno 1892, n. 830, sono conservati in tale posizione, purchè conservino la voluta idoneità, fino al raggiungimento dei limiti di età, previsti dall'art. 20 della legge 2 luglio 1896, modificato con legge 3 luglio 1902, n. 247.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Il numero 645 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge 13 giugno 1907, n. 342 che dà facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni dell'art. 5 di detta legge con quelle della legge 16 luglio 1904, n. 397, e di curare entro sei mesi la pubblicazione della nuova tabella dei contributi per la conversione in governative e l'istituzione di scuole medie non obbligatorie ai termini dell'art. 46 della legge 8 aprile 1906 n. 142;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Si approva il qui unito testo unico della legge 16 luglio 1904, n. 397, coordinata con le disposizioni dell'articolo 5 della legge 13 giugno 1907, n. 342 e l'annessa tabella *A* formante parte integrante del testo medesimo, firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA

Visto *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e conversione in governative di nuove scuole medie.

Art. 1.

La conversione in governative di scuole secondarie dipendenti da Provincie, da Comuni o da altri enti morali, potrà effettuarsi per decreto Reale, sempre che l'ente interessato garantisca all'erario sul proprio bilancio un contributo, pari a quelli indicati dalla tabella *A* che fa parte integrante del presente testo unico.

Per gli Istituti tecnici, dei quali si chiede la conversione in Regi, sarà provveduto con speciali convenzioni. Il contributo sarà fissato aggiungendo alla spesa degli stipendi del personale, una percentuale del 10 per cento per tutti gli oneri accessorî.

Dal contributo, che l'ente paga allo Stato, si detrae, anno per anno, l'introito delle tasse scolastiche

Perchè le scuole dipendenti da enti morali, che non siano Provincie nè Comuni, possano essere trasformate in Regie, occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Saranno ammesse alla conversione soltanto quelle scuole, che in seguito a speciale ispezione siano giudicate in buone condizioni così per l'edificio che le contiene, come pel materiale scientifico e didattico.

Art. 2.

Dai contributi a carico degli enti, che mantengono scuole medie da convertirsi in Regie, saranno integralmente detratti gli assegni fissi, dei quali esse siano provviste sul bilancio dello Stato. Ove le dette scuole godano invece sussidi facoltativi, questi saranno computati a tale effetto per la somma corrispondente alla media dei sussidi stessi nell'ultimo triennio, diminuendosi di altrettanto il fondo all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3

Alle medesime condizioni e con le stesse garanzie il Governo del Re potrà provvedere alla istituzione di scuole secondarie non obbligatorie su conforme parere della competente autorità scolastica provinciale, o del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4

Resterà in ogni caso a carico dell'ente, dal quale dipende la scuola da convertirsi in Regia, o che chiede la fondazione di un nuovo Istituto d'istruzione secondaria, l'onere di provvedere al locale e al materiale scolastico e scientifico.

Per gli Istituti tecnici e nautici, per le scuole tecniche e normali e complementari di tutto il Regno, e pei ginnasi-licei della Sicilia, sarà a carico dell'ente anche la spesa degli stipendi del personale di servizio.

Art. 5.

Nei capoluoghi di provincia, nei quali le spese per l'insegnamento secondario, per quanto riguarda il personale, spettano in tutto od in parte, allo Stato, è data facoltà al Governo di erigere in Istituti autonomi i corsi completi di classi parallele, aggiunti alle scuole esistenti, purchè gli enti locali provvedano a quanto loro incombe per legge.

Art. 6.

Le conversioni in Regie delle scuole secondarie, e la istituzione di nuove scuole, ai sensi del presente testo unico, avranno effetto col principio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verrà emanato il relativo decreto Reale.

Art. 7.

Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della legge 13 giugno 1907, n. 342, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, pubblicherà un regolamento nel quale saranno determinati i modi

e le garanzie del contributo, la forma delle convenzioni e tutte le norme occorrenti all'esecuzione del presente testo unico.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Tabella A.

ISTITUTO	Classe	Spesa
Liceo (isolato)	1ª	24,410 —
Id.	2ª	22,442 60
Id.	3ª	20,693 80
Liceo ginnasio	1ª	49,064 15
Id.	2ª	44,036 35
Id.	3ª	40,648 05
Ginnasio (isolato)	1ª	24,390 50
Id.	2ª	21,714 32
Id.	3ª	19,399 02
Scuola tecnica	1ª	23,644 85
Id.	2ª	20,037 95
Id.	3ª	16,977 55
Scuola normale maschile	1ª	24,803 22
Id.	2ª	21,529 22
Id.	3ª	17,375 82
Scuola normale femminile completa	1ª	43,858 40
Id.	2ª	37,519 —
Id.	3ª	31,944 10
Scuola complementare autonoma	1ª	16,513 02
Id.	2ª	15,420 02
Id.	3ª	13081 —

OSSERVAZIONI.

La distinzione dei vari Istituti in tre classi è stata fatta secondo il criterio della popolazione accolto dalla legge Casati all'art. 195 riguardo ai ginnasi. Così si attribuiranno istituti di prima classe alle città la cui popolazione accentrata eccede i 40,000 abitanti, quelli di seconda classe alle città aventi più di 15,000 abitanti e quelli di terza a tutte le altre.

Ginnasi — L'insegnamento del francese nei ginnasi delle città ove esiste una scuola tecnica è obbligatorio per l'insegnante di questa scuola, mediante compenso di L. 900. In caso, per tanto, di istituzione o conversione in governativi di ginnasi per i quali tale condizione si verifichi, dovrà dall'ammontare del contributo, dedursi la minore spesa per l'insegnante di francese, stabilita in L. 900.

Istituti tecnici. — Per gli istituti tecnici, pei quali non è possibile fare alcuna previsione di spesa organica, data la grande varietà di costituzione propria di queste scuole per numero e specie di sezioni, si dovrà, ai sensi dell'art. 1° del presente testo unico, procedere caso per caso, aggiungendo alla spesa degli stipendi la percentuale del 10 0[0 per le spese comprese sotto il titolo generico di oneri accessori, o che si distinguono in spese per sussidi, indennità di trasferimento, aumenti quinquennali e sessennali e pensioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 19 settembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Copparo (Ferrara).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Copparo, sorta dalle elezioni generali del dicembre scorso, si è addimostrata insofferente delle limitazioni imposte dalla legge all'azione dei Corpi locali e ribelle alle disposizioni dell'autorità.

La sua azione si è esplicata subordinando ogni questione amministrativa a considerazioni di partito, ed i suoi rappresentanti, durante lo sciopero dei contadini, nel giugno decorso, invece di adoperarsi per mantenere il conflitto nei limiti della legge e tentarne una conveniente risoluzione, presero essi stessi parte attivissima ai disordini, contribuendo a far degenerare quel dissidio di carattere economico in violente perturbazioni dell'ordine pubblico. Essendo, perciò, stati arrestati molti dei componenti del Consiglio, il Comune fu retto da un commissario prefettizio, che provvide all'ordinaria amministrazione.

Ma, ora, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte gli amministratori maggiormente compromessi, il restituirli alle loro funzioni, quando non sono ancora completamente pacificati gli animi, darebbe causa a nuovi eccessi e comprometterebbe il normale svolgimento della vita del Comune.

Per questi urgenti motivi di ordine pubblico, mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Copparo, in provincia di Ferrara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Paolo Lega è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 21 luglio 1907:

Mazzotti Attilio, contabile di 1ª classe nell'amministrazione carceraria, è, a sua domanda, collocato a riposo, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1907.

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 7 luglio 1907:

Ufficiali d'ordine promossi dalla 3ª alla 3ª classe (L. 2000):

Ricci Cesario — Cotenni Luigi — Brancati Giuseppe — Fasulo Giov. Battista — Cappone Federico — Balzarotti Andrea — Scuto Giacomo — Rizzoni Luigi — Ghidini Lodovico — Gastaldi Pietro.

Duina Bartolomeo — Cerchieri Angelo — Muzioli Giovanni — Tarozzi Alberto — Castelli Filippo — Ricciotti Ignazio — Boni Enrico — Cattaneo Leone — Brugnone Franceso — Tovagliari Cesare — Pagano Luigi — Lodovichetti Romolo — Ravagli Carlo — Allega Costantino — Micci Raffaele — Foglia Enrico — Di Pietro Felice — De Feo Giovanni — Leonarduzzi Antonio — Benvenuto Carlo — Solinas Salvatore — Sciarra Vincenzo — Calvia Giovanni — Cirincione Castrense — Mori Stefano — Linetti Ulderico — Dell'Acqua Attilio — Maisano Salvatore — Gandolfi Antonio — Fazzi Augusto — Fannucci Giuseppe — Quagliati Adolfo — Sanna Paolo — Celebrano Raffaele — Oletta Lorenzo — Nannetti Ildebrando.

Mazzinghi Dante — Bolognesi Aldo — Giardina Gioacchino — Rodriguez Eligio — Cremonese Tito — Coscera Aristide — Tocchini Ettore — Greppioni Pietro — De Napoli Francesco — Ramo Agostino — Poggianti Pietro — Muzi Raffaele — La Valle Pasquale — Pontorno-Basilotta Nicolò — Pezzana Francesco — Manzi Achille — Tarini Raffaele — Busolli Giulio — Clarizia Alfonso — Carpentieri Vincenzo — Mangot Angelo — Garimberti Ulrico — Orsini Achille — Di Lembo Nicola — Bonfiglio Pasquale — Storchi Luigi — Pallotti Lodovico — De Sanctis Giuseppe — Maccaluso Raffaele — Calabrò Gioacchino — Vincenti Giovanni — Giammarco Lodovico — Mollo Giuseppe — Perillo Raffaele — Pratesi Luigi — Anania Giacinto.

(Continua).

MINISTERO DELLA GUERRA

Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delli classi anziane di cavalleria e licenziamento anticipato de taluni militari.

1. Questo Ministero determina che col giorno 20 ottobre p. v abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1884 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, e di quelli della classe 1885 con ferma di due anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

2. Con lo stesso giorno sarà pure iniziato l'invio in congedo illimitato per anticipazione:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1836, di qualunque ferma, appartenenti all'arma di cavalleria, pei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1886 di tutte le armi e specialità, ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

3. I movimenti relativi al congedamento dei cennati militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 18 corr., in Nemoli, provincia di Potenza, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 20 settembre 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,103,678 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 55 al nome di Ricciardi Silvio, Vittoria ed *Ida* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati a Villafranca d'Asti (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ricciardi Silvio, Vittoria e *Giuseppa* di Luigi, ecc., il resto come sopra veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 865,932 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 5, al nome di Farina *Giuseppe* di Antonio, detto Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Farina *Giuseppa* di Antonio, detto Luigi, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,092,233 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30 al nome di Leone *Maria* e Michelina di Saverio, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliato in Alezio (Lecce), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Leone *Mariannina* e Michelina di Saverio, minori, ecc, come sopra, vera comproprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,359,648 d'intestazione per L. 690 (ora n. 455,824 per L. 517.50-483 del nuovo consolidato 3.75-3.50 0[0) al nome di Pareto *Giuseppe* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre, Durand Rosa fu Leonardo, domiciliato in Genova, fu così

intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pareto *Felice Giuseppe* fu Luigi, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 424,682 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 900-840 (già n. 1,323,799 del consolidato 5 0[0) al nome di Dellepiane *Maria-Teresa-Fulvia*, fu Tommaso, moglie di Ricca Domenico, fu Agostino, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dellepiane *Fulvia* fu Tommaso, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,061,724 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 370, al nome di Dello Russo *Vincenza* fu Giuseppe, nubile, minore, sotto la legittima amministrazione della madre Rossi Caterina di Michelangelo, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Dello Russo *Emma-Vincenza-Angela-Zenobia* fu Giuseppe, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 75 0[0, cioè: n. 510,126 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 37.50, al nome di *Manassà* Giuseppe, fu Salvatore, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Manasia* Giuseppe, fu Salvatore, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 511,708 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75-70 al nome di *Palumbo Caterina* di Giovanni, moglie di Antonio Palumbo di Antonio, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Giudice-Caracciolo Caterina* di Giovanni, moglie, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,153,252 di L. 30, n. 1,163,078 di L. 15 e n. 1,309,340 di L. 10, al nome di Vilei *Marianna* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata a Martano (Lecce) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Vilei *Raffaela-Giuseppa-Marianna*, minore sotto la patria potestà, ecc., ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

È stato presentato, per la conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0, il certificato del consolidato 5 0[0, n. 1,052,367, della rendita di L. 65, intestato a Varese Bice fu Cesare, moglie di Felice Geranzani, domiciliata in Torino, col vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Varese Amalia fu Pio, nubile, a tergo del quale apparisce essere stata fatta dalla titolare una dichiarazione, autenticata li 7 gennaio 1897 dal notaio di Mede, Bellone Lorenzo la quale venne cancellata in modo che non è più possibile rilevare che cosa vi si contenesse.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta.

Roma, li 21 settembre 1907.

Pel direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75, 3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, n. 400,571, della rendita di L. 390, intestata a Lullin Pietro fu Claudio, e portante unito il primo mezzo foglio del certificato originario attergato di cessione fatta da Lullin Giuseppe, quale rappresentante gli eredi del titolare, a Chessa-Grillo Dominica.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio del certificato 5 0[0 originario, contenente la dichiarazione

di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo certificato 3.75, 3.50 0[0, emesso in sostituzione, formandone parte integrante e perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 21 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75, 3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, n. 90,010-272,950 della rendita di L. 5, intestato a Quaglia Lorenzo fu Annibale, attergato di cessione fatta dal titolare a Gaetano d'Emilia li 3 ottobre 1867 e di altra cessione fatta a Rubini Giambattista fu Vito Nicola li 17 luglio 1878 dal detto Gaetano d'Emilia.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il suddetto certificato contenente le dichiarazioni suaccennate, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3.75, 3.50 0[0, emesso in sostituzione per conversione, formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 21 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.85 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 23 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 23 al giorno 29 settembre 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

21 settembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101.74 51	99 86 51	100.89 68
3 1/2 % *netto* .	100.77 14	99.02 14	99.98 21
3 % *lordo*	69.75 —	68.55 —	68.60 —

CONCORSI

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 38 in Milano (compartimento di Milano) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1903-1904 — Riscossioni L. 95,161.00 — Aggio lordo L. 5,906.00.

Esercizio 1904-905 — Riscossioni L. 91,730.00 — Aggio lordo L. 5,769.00.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 97,620.00 — Aggio lordo L. 6,004.00.

Media annuale delle riscossioni L. 94,837.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 5,893.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 25 ottobre 1907, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 4,393.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 3,814 40 (il quale, con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa, corrisponde a quello sopraindicato).

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4,015.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1,500.00, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 15 settembre 1907.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Tutte le speranze sopra una prossima nuova ripresa dei negoziati per il compromesso austro-ungarico, vanno gradatamente dileguandosi. Sì a Vienna che a Budapest è svanita ogni illusione in proposito.

In una intervista avuta con un redattore del *Deutsches Volksblatt*, il dott. Lueger ha detto:

« Non illudetevi, non lasciatevi trarre in inganno dalle belle frasi; non si concluderà più nessun compromesso. Certo, quei signori si sono intesi facilmente sul dazio consumo e in altre questioni secondarie; ma quando si verrà alla questione principale, non sarà più possibile l'accordo. Un compromesso discretamente vantaggioso per noi non sarà mai approvato dagli ungheresi, e uno sfavorevole a noi non sarà approvato dal Parlamento austriaco. E' facile dire che basta che il Governo tuteli gli interessi degli agrari per avere una maggioranza sicura alla Camera; ma la faccenda non è così semplice, e io dichiaro nella forma più recisa

che, se il compromesso non sarà sotto ogni riguardo soddisfacente per noi, non sarà approvato in Parlamento. Tutti i cristiani-sociali, tutti i socialisti ed anche gli czechi dovranno votare contro un compromesso sfavorevole agli interessi dell'Austria. Fino a tanto che io mi trovo alla testa del partito cristiano-sociale non tollererò che esso approvi un compromesso che non sia sotto ogni aspetto soddisfacente, e per questa faccenda non mi lascerò strappare di mano la direzione del partito ».

* * *

Nonostante che il generale Drude avesse accordata una nuova dilazione all' armistizio, i delegati delle tribù belligeranti non hanno più dato notizie circa i patti loro proposti.

Del resto, il generale Drude non s'illudeva di poter venire ad una intesa, e nei telegrammi al suo Governo lo diceva chiaramente.

In una conversazione con un giornalista parigino, il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha fatto le seguenti dichiarazioni:

« Il generale Drude ci ha telegrafato oggi che non crede che le trattative iniziate coi delegati di certe tribù possano riuscire e che perciò riprende la sua libertà di azione.

« Da diverse parti si è ritenuto che il Governo avesse tracciato a Drude una linea di condotta alla quale egli si sarebbe dovuto attenere durante le trattative.

« Ciò è assolutamente inesatto. Il Governo non ha prescritto nulla a Drude. Noi lo abbiamo lasciato e lo lasciamo arbitro di accogliere o di non accogliere le proposte di pace. Ci rimettiamo interamente a lui, il quale ha la piena responsabilità, ma anche la nostra piena approvazione e fiducia.

« Egli non ha creduto di respingere gli emissari marocchini presentatiglisi nei giorni scorsi e lo ha fatto di sua iniziativa senza che ciò gli impedisse di preparare quello che avrebbe dovuto fare se le trattative fossero andate fallite.

« Il generale ci ha comunicato le sue intenzioni, noi le abbiamo approvate ed attendiamo che egli le ponga in atto. Gli abbiamo dato quanto ci ha chiesto ed anche di più. Crede che nonostante l'insuccesso delle trattative, vi sia al Marocco uno stato di spirito che porterà i suoi frutti. Le tribù vicine a Casablanca, le quali hanno maggiormente sofferto per la nostra azione, sono propense alla pace: quelle più lontane sono più bellicose, perchè si immaginano che non possiamo raggiungerle. Hanno bisogno di una lezione. E noi gliela daremo ».

Ed infatti, telegrammi odierni da Casablanca riferiscono che le truppe francesi hanno sorpreso e distrutto il campo di una mahalla nei pressi di Sidi Ibrahim. Sarebbe difficile stabilire ora l' importanza della vittoria francese, dato l'ordinamento militare delle tribù marocchine, essenzialmente nomadi. Fra i pessimisti havvi chi crede che certe vittorie siano più apparenti che reali e che la mahalla non tarderà a riorganizzarsi altrove.

Sul conflitto fra Mulay Hafid e Abd-el-Aziz non si hanno notizie dettagliate. Si dice che il primo difetta sempre di danaro e che a stento ha potuto riunire 2000 armati. Tuttavia egli seguita a scrivere lettere alle Delegazioni europee perchè vogliano riconoscerlo come unico Sultano.

In una recente lettera conclude che nel caso in cui i rappresentanti delle nazioni europee si rifiutassero di entrare in relazione col suo ministro degli esteri, Si Abd-el-Kemir, egli domanda loro di attendere che abbia conquistato tutto il paese e che le tribù si siano unite a lui. Egli offre la più perfetta sicurezza agli europei che lo riconoscono e la più completa libertà di commercio. La lettera termina con un saluto ai Sovrani e Capi di Stato europei rappresentati al Marocco.

Er Raisuli, che più importanti avvenimenti avevano posto in seconda linea, torna a far parlare di sè. Un telegramma da Londra, in data di ieri, ne dà notizia, riferendo le trattative corse fra lui e il Governo inglese per definire le condizioni pel riscatto di Mac Lean.

« El Dandi, segretario di Er Raisuli - dice il telegramma - è giunto a Tangeri, latore di lettere di Er Raisuli pel ministro inglese. Si sa ch'egli chiede la protezione della Gran Bretagna e un milione e 250 mila franchi come prezzo per la liberazione del Caid Mac Lean. Ambedue le domande sono state respinte. El Dandi deve ripartire stasera per trasmettere la risposta a Er Raisuli. Egli ha ottenuto dal Maghzen, con l'intermediario del ministro inglese, un salvacondotto per recarsi a Tangeri e per ripartirne ».

* * *

Il Parlamento persiano è adiratissimo contro la Turchia a proposito delle truppe di questa che occupano ancora alcune località sulle quali la Persia accampa diritti. Nella seduta del 19 corrente parecchi deputati persiani attaccarono violentemente il Governo per la mancanza di energia di fronte a questa violazione.

Il Governo è stato avvertito che il Parlamento aspetterà ancora qualche giorno, e se nessuna misura sarà stata presa, rivolgerà un appello al popolo, chiedendogli di fornire i fondi necessari alla costituzione di un esercito sufficiente a ricacciare il nemico invasore.

Intanto un telegramma da Pietroburgo al *Times* afferma che i reclami fatti collettivamente dai Governi russo ed inglese abbiano avuto per risultato l'impegno formale da parte della Turchia di ritirare le truppe dal territorio persiano.

Sebbene la promessa non sia stata mantenuta sinora, si spera che la Turchia vorrà evitare con la Persia un conflitto armato.

I Congressi di Cremona

Nella riunione di sabato del Congresso delle Banche popolari di risparmio, presenti molte signore, e venne discusso come le Casse di risparmio e le Banche popolari debbano contribuire a favorire col credito il risorgimento delle piccole industrie domestiche femminili e specialmente, quelle dei merletti ricami e silimi, antico decoro del nostro paese.

Venne votato il seguente ordine del giorno:

Il Congresso invita la presidenza a nominare una Commissione di cinque persone, alla quale sia affidata l'incarico:

1° di invitare tutte le Casse di risparmio ordinarie e le Banche popolari di qualche importanza a sottoscrivere non meno di due azioni della Società nazionale cooperativa « Le industrie femminili italiane ».

2° di fissare in proposte concrete, tenuto conto della discussione che sarà seguita nel Congresso, la natura, i modi e i limiti delle altre operazioni di credito che le Casse di risparmio e le Banche popolari possono compiere a vantaggio della Società pre-

detta, e di presentare le proposte stesse entro due mesi al presidente del Congresso.

Venne quindi trattato il tema: « Se convenga istituire sulle Banche popolari e sulle altre forze di cooperazione un sindacato di vigilanza affatto indipendente dall'azione dello Stato.

Venne votato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso delibera l'ordinamento di una ispezione facoltativa alle Banche popolari da organizzarsi dal Comitato direttivo delle Banche popolari; respinge ogni ingerenza diretta o indiretta governativa nella ispezione sulle Banche popolari, e dichiara che preferirebbe un'ispezione obbligatoria spontaneamente organizzata ed eseguita dalle nostre istituzioni ».

Si trattarono quindi vari provvedimenti per la convocazione delle assemblee delle Società cooperative, le riforme legislative e i regolamenti di ordine finanziario nei rapporti con le Banche popolari.

Sull'ultimo tema: « Missione delle Banche popolari per diffondere nelle campagne le Casse rurali ed agrarie » parlò l'on. Wollemborg, il quale fece la storia delle Casse rurali.

L'oratore ritenne sia necessario aprire la via a tutte le iniziative, ma che nello stesso tempo si debba patrocinare un movimento che si giovi di ogni forza, non escluse quelle confessionali.

Enumera infine i caratteri essenziali che le Casse rurali dovrebbero avere.

E si giunse così alla chiusura dei lavori. Il comm. Apel propose un saluto all'on. Luzzatti, accolto da unanimi applausi.

L'on. Luzzatti ringraziò fra acclamazioni generali, e il Congresso si sciolse tra la più viva animazione.

***

Ieri mattina i congressisti intervennero alla cerimonia dello scoprimento di una lapide sulla casa che fu la prima sede della Banca popolare.

Parlarono l'on. Anselmi, il sindaco di Cremona e l'on. Luzzatti.

***

Per le Casse rurali e agrarie. — Il Congresso delle Casse rurali e delle Casse agrarie, presieduto dall'on. Luzzatti, ed inteso a promuovere le cellule del Credito agrario senza programmi confessionali e politici, si è riunito nel pomeriggio nel salone della Banca popolare.

Erano presenti l'on. senatore Manassei, gli onorevoli deputati Wollemborg, Ferrero di Cambiano e Raineri, il comm. Magaldi pel Ministero d'agricoltura, Mabilleau del Museo sociale di Parigi, numerosi rappresentanti di Istituti agrari e di Credito di diverse parti d' Italia.

Parlarono De Carolis, presidente della Federazione delle Casse neutre parmigiane, Montezemolo che raccomandò il funzionamento attivo che esiste nella Federazione delle Casse rurali presieduta dal Wollemborg, l'on. Luzzatti, e l'on. Wollemborg.

Venne poi approvata tra vivi applausi la proposta presentata dall'on. Luzzatti, intesa a deferire allo studio di una Commissione i concetti esposti dagli oratori.

La Commissione sarà presieduta dall'on. Luzzatti, e ne faranno parte l'on. Maineri, l'on. Wollemborg, De Carolis, Montezemolo e Casalini.

***

L'on. Luzzatti ha convocato a Roma per la fine di ottobre il Comitato dell'Associazione delle banche popolari, che, d'accordo coll' Istituto delle case popolari di Roma, preparerà un Convegno nazionale a Roma per sollecitare il Governo ed il Parlamento per la sistemazione definitiva della questione.

Numerosissimi sindaci delle Società cooperative d'ogni parte di Italia hanno inviato dopo il Congresso all'on. Luzzatti telegrammi di felicitazione per i lavori del Congresso e chiedenti una rapida soluzione della questione delle case popolari.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, col suo seguito, giunse, ieri l'altro, in incognito, a Bruxelles. Discese all'Hôtel Bellevue, e visitò la città.

S. A. R. il Duca di Genova, ieri mattina, a Napoli, s'imbarcò sulla R. nave *Lepanto* per assumere la direzione delle prossime manovre navali. La *Lepanto* issò l'insegna ammiraglia col saluto regolamentare di 17 colpi di cannone.

Sulla *Lepanto* s'imbarcò anche il capo dello Stato maggiore della marina, on. ammiraglio Bettolo.

Nel pomeriggio la *Lepanto* fece rotta per Messina, giungendo stamane a Siracusa.

S. A. R. emanò il seguente ordine del giorno diretto ai comandi che prenderanno parte alle esercitazioni navali:

« D'ordine di S. M. il Re ho assunto la direzione superiore delle esercitazioni navali, inalberando la mia insegna sulla R. nave *Lepanto*.

Ufficiali, sottufficiali, graduati e comuni.

Lieto di ritornare fra voi confido che ciascuno, animato dal profondo sentimento del dovere e da quel sano spirito di emulazione che affida ogni forza militare, porterà largo contributo di energia fisica e morale alle vostre esercitazioni. Allenati come voi siete da operoso periodo di fecondo lavoro svoltosi sotto sapienti direttive, Io sono sicuro che queste manovre lasceranno impronta di utile ammaestramento e varranno ad affermare in noi tutti la coscienza delle preziose virtù del marinaio italiano ».

S. E. Rava. — Ieri, alle 20, S. E. il ministro Rava, in rappresentanza di S. M. il Re, giunse a Parma per assistere alla inaugurazione del Congresso delle scienze.

S. E. il ministro venne ricevuto alla stazione dagli onorevoli senatori Mariotti Giovanni, Righi, Volterra e Paternò, dagli onorevoli deputati Cardani e Faelli, dal sindaco Lusignani e dal prefetto.

Il ministro discese alla prefettura ove ricevette le autorità.

Cortesie internazionali. — Un comunicato ufficiale, pubblicato dai giornali di Costantinopoli sull'udienza di venerdì scorso dell'ambasciatore d'Italia e del generale Trombi, dice che il generale Trombi è incaricato di trasmettere al Sultano i sentimenti di sincera amicizia del Re d' Italia e aggiunge che il ritratto del Re d'Italia, in ragione dell'intima amicizia, rappresenta il Re decorato delle insegne dell'Imtiaz, dell'Osmanié e del Medjidié in brillanti.

A Giuseppe Zanardelli. — Ieri, a Pisogne, presente S. E. il sottosegretario di Stato Ciuffelli, gli onorevoli deputati Gorio, Da Como, Quistini e Castiglioni, dei sindaci di Brescia, di Pisogne e di Iseo e di molte altre notabilità, è stata inaugurata una lapide a Giuseppe Zanardelli, propugnatore della ferrovia di Edolo, inaugurata ieri ufficialmente fino a Pisogne.

Parlarono applauditi il sindaco di Pisogne e l'on. deputato Quistini.

Ieri sera ebbe luogo un banchetto.

Gli scritti di Mazzini. — Con nobile pensiero che è omaggio della patria risorta al suo grande Apostolo, per la ricorrenza del XX settembre, venne pubblicato il terzo volume degli scritti inediti ed editi di Giuseppe Mazzini pubblicazione stabilita da una legge dello Stato.

Il sommario del nuovo volume, stampato egregiamente come i

due precedenti dalla Cooperativa tipografico-editrice « Paolo Galeati » di Imola, è il seguente:

1. Corrispondenza con Sismondi — 2. I collaboratori della *Giovane Italia* ai loro concittadini — 3. Italia e Polonia — 4. Intorno all'enciclica di Gregorio XVI, papa - Pensieri ai preti italiani — 5. Dall'Ungheria — 6. Due note al discorso Kremporvieki per lo anniversario della rivoluzione polacca — 7. Una memoria — 8. Lettere al direttore del *National* — 9. Nota all'articolo di F. Buonarotti — 10. Ai giovani lombardi — 11. Della guerra d'insurrezione conveniente all'Italia — 12. Note a una corrispondenza dagli Stati pontifici — 13. Note a un articolo di T. Borgia — 14. Note a un articolo di P. Pallia — 15. Dell'unità italiana — 16. Dichiarazione del Comitato centrale della *Giovine Italia* — 17. Proclama ai soldati della Savoja — 18. Proclama ai savojardi — 19. Decreto del Governo provvisorio insurrezionale della Savoja — 20. Prefazione ad alcuni documenti riguardanti le cose della Savoja — 21. Lettera al generale Ramorino — 22. Lettera agli abitanti di Nyon — 23. Alla gioventù italiana.

Congresso di medicina interna. — Come già abbiamo annunziato, il Congresso di medicina interna quest'anno sarà tenuto a Palermo dal 21 al 24 ottobre.

Palermo che per la prima volta ospiterà tanti illustri scienziati italiani e stranieri, tra i quali è assicurato certamente l'intervento del prof. Bouchard di Parigi, prepara ai congressisti cordiali e festose accoglienze. Le ferrovie dello Stato e la Navigazione generale accorderanno rilevanti ribassi.

Per informazioni rivolgersi al prof. Jemma, Clinica pediatrica (ospedale dei bambini), Palermo.

Scontro ferroviario. — Si telegrafa da Palermo che iersera il diretto proveniente da Messina, nella località Tonnarella fra Bivio e Termini, deviò a causa del franamento di una trincea.

Sono rimasti feriti non gravemente due viaggiatori, il macchinista ed il messaggero postale.

Venne eseguito il trasbordo dei viaggiatori.

Le autorità si recarono sul luogo.

La linea resterà probabilmente ingombra per tre o quattro giorni.

Movimento commerciale. — Il 22 corrente furono caricati a Genova 818 carri, di cui 377 di carbone pel commercio, a Venezia 365, di cui 96 di carbone pel commercio, e a Savona 233 di cui 107 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Fieramosca* è giunta a Barbados il 21 corrente.

— L'escursione degli allievi dell'Accademia navale di Livorno ai castelli reali presso Copenaghen è riuscita interessantissima.

Sabato sera il conte Caprara diede un pranzo riuscito animatissimo al quale assistettero gli ufficiali dell'*Etna*, alcuni allievi dell'Accademia, e parecchi ufficiali superiori della marina danese.

Il conte Caprara brindò al Re di Danimarca; il console italiano Gluckstadt brindò al Re d'Italia.

Il comandante dell'*Etna* bevette alla marina danese ed il capitano di vascello Höföd Hausen, rappresentante il ministro della marina danese, alla marina italiana.

Quasi tutti i discorsi vennero fatti in italiano.

Ieri il conte Revel offrì una colazione al conte Caprara e al console d'Italia a bordo dell'*Etna*.

Iersera il conte Revel venne invitato a pranzo dal Re.

Stamane la R. nave è partita da Copenaghen.

Marina mercantile. — Da Punta Sagres è passato diretto a Genova il *Nord America*, della Veloce. Da Santos ha proseguito per Buenos Aires il *Ravenna*, della Società Italia. Da Teneriffa ha proseguito per Buenos Aires il *Siena*, della stessa Società. Da Montevideo è partito per Genova l'*Umbria*, della N. G. I. Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd Sabaudo, è ripartito da Almeria per New York. È giunto a Buenos Aires il *Mendoza*, del Lloyd italiano. È giunto a Curacao il *Centro America*, della Veloce.

ESTERO.

Per le ferrovie egiziane. — L'Amministrazione delle ferrovie egiziane ha bandito una gara per una fornitura di carta da stampa.

Le offerte accompagnate dalla ricevuta del versamento della cauzione (corrispondente al decimo dell'offerta) devono essere indirizzate al capo del servizio dei magazzini della ferrovia di State Boulac-Cairo entro il 19 ottobre p. v.

Il capitolato d'oneri trovasi visibile all'ufficio d'informazioni commerciali presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e può ottenersi dall'ufficio dell'ispettore dei magazzini di Gabbary ad Alessandria e del capo di servizio dei magazzini generali a Boulac (Cairo).

Per l'esportazione americana. — Si telegrafa da New York, 18, che per iniziativa del segretario per il tesoro, parte per l'Europa una Commissione speciale, presieduta da Roynold, sottosegretario al tesoro.

La Commissione ha lo scopo di determinare, tanto nell'interesse del Governo degli Stati Uniti, quanto in quello degli esportatori esteri od americani, il valore esatto dei vari articoli di esportazione.

Il problema non ha potuto essere risoluto con soddisfazione dal dipartimento del tesoro.

Le concessioni speciali accordate alle esportazioni tedesche nello scorso luglio, sono venute a complicare maggiormente la soluzione, sopratutto dopo che concessioni analoghe sono state estese ad altri paesi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 21. — Telegrafano da Casablanca al *Daily Mail*, in data 19 corrente:

Si annunzia da Mazagan che martedì a mezzanotte il governatore si è dichiarato per Mulai Afid, ha dato ordine di sfondare le porte della fortezza e ne ha fatto togliere otto casse contenenti ciascuna venti fucili e 10,000 cartuccie, che ha fatto trasportare presso di sè, in attesa di poterle spedire a Marrakesch.

Notizie da Marrakesch allo stesso giornale dicono che una delegazione delle tribù dei chauias si è recata a chiedere a Mulai Afid di inviare una spedizione contro i francesi. Alla testa della deputazione si trova lo zio materno di Mulai Afid.

Un piccolo distaccamento, munito di artiglieria e comandato da uno spagnuolo che si è fatto marocchino, è partito per Casablanca.

LONDRA, 21. — La *Tribune* ha da Tangeri: Le tribù dei beni roman hanno attaccato le tribù che accompagnano il Sultano Abd el Aziz, ma sono state sconfitte ed hanno subito grosse perdite. Ventisette teste tagliate sono state inviate a Fez.

Cinque nuove tribù si sono unite al Sultano.

Due cannoni da 75 sono giunti a Rabat con un ufficiale e due artiglieri del Magzen.

NEW-YORK, 21. — Un dispaccio da Marquet (Michigan) dice che una gabbia che conteneva diciassette minatori lavoranti nella miniera di ferro di Lac-Langhia è caduta da un'altezza di 700 piedi. Quattordici minatori sono rimasti uccisi sul colpo e tre altri mortalmente feriti.

WILHELMSHAVEN, 21. — Stamane nel deposito di artiglieria è avvenuta un'esplosione di *shrapnels* in seguito alla quale cinque operai sono rimasti uccisi, due operai e due donne gravemente feriti e altre due persone leggermente ferite.

L'AJA, 21. — Oggi, al principio della seduta plenaria della Conferenza, il presidente signor De Nelidow ha dato comunicazione ufficiale del trattato generale d'arbitrato firmato l'altro giorno all'Aja fra l'Italia e l'Argentina.

Fra gli applausi unanimi e ripetuti dell'assemblea egli dette lettura del testo del trattato; ne mise in rilievo con efficaci parole tutta l'alta importanza giuridica e politica ed espresse ai Governi ed alle delegazioni dei due Stati le più vive felicitazioni a nome di tutta la Conferenza.

L'AJA, 21. — Nella seduta plenaria d'oggi della Conferenza per la pace, dopo l'approvazione del processo verbale della seduta precedente e dopo la lettura del trattato di arbitrato generale italo-argentino, si è discusso il rapporto complementare sul trattamento dei neutri in territorio belligerante, questione che nella precedente seduta era stata rinviata alla Commissione.

Il relatore Borel (svizzero) esprime il suo rincrescimento perchè la Commissione è stata obbligata a sopprimere quattro articoli. L'oratore spiega che ciò non significa l'abbandono della questione, ma l'aggiornamento della soluzione. È stato emesso all'unanimità un voto in questo senso.

Gli articoli approvati nell'ultima seduta della Conferenza restano intatti. La delegazione argentina mantiene la sua riserva sull'art. 4.

Poscia è stato posto in discussione il progetto di Convenzione per l'istituzione di una Corte internazionale delle prede.

Renault (Francia) legge i passi del suo rapporto, che mettono in rilievo l'importanza della Corte delle prede.

Un gran numero di delegati fa riserve, ma vota in favore del progetto, che viene approvato con 37 voti contro 1 (Brasile) e 6 astensioni.

Il presidente felicita il signor Renault, ai cui sforzi tutti attribuiscono il successo del progetto.

Sir Edoardo Fry (Inghilterra) propone che il progetto sia trasformato in una convenzione speciale.

Il barone Marshall appoggia tale proposta che viene approvata all'unanimità.

Nelidoff presenta un voto che si riferisce alla riunione della terza Conferenza ed è così formulato: La Conferenza raccomanda alle potenze la riunione della terza Conferenza per la pace che potrebbe riunirsi entro un periodo analogo a quello trascorso fra la prima e l'attuale Conferenza, ad una data fissata di comune accordo fra le potenze e richiama la loro attenzione sulla necessità di preparare i lavori della nuova Conferenza molto prima della sua riunione, affinchè le deliberazioni siano prese con l'autorità e con la rapidità indispensabili.

Merey (Austria) si associa caldamente alle parole di Nelidoff e soggiunge che l'attuale conferenza deve essere grata alla Regina dei Paesi Bassi per l'ospitalità concessa ai delegati, come pure allo Czar promotore della conferenza.

Tutti i primi delegati delle potenze si alzano e si associano a nome del loro paese a questo atto di gratitudine verso lo Czar e la Regina di Olanda.

Terminata questa grandiosa manifestazione si approva all'unanimità il voto presentato da Nelidoff.

Nelidoff ringrazia la conferenza a nome dello Czar e della Regina.

La seduta è indi tolta.

TANGERI, 21. — I negoziati per la conclusione della pace fra il generale Drude e le tribù sono falliti.

Il generale Drude riprenderà subito le operazioni militari.

MADRID, 21. — Il Consiglio dei ministri, tenutosi oggi sotto la presidenza di Maura, ha fissato pel 10 ottobre prossimo la riapertura delle Cortes.

ANVERSA, 21. — La ripresa del lavoro in porto si accentua sempre più. Gli operai esteri hanno ripreso quasi tutto il lavoro e così pure gli operai addetti alle industrie metallurgiche, dei quali sono ancora in sciopero soltanto quelli della ditta Kockerill. Gli operai della industria dello zucchero continua ancora nello sciopero.

MAINAU (Baden), 21 — Il bollettino delle condizioni di salute del granduca, pubblicato alle ore 4 pom., dice:

« Nessun miglioramento si nota oggi. Il granduca è abbattuto, dorme molto. Le condizioni generali dimostrano l'insufficienza dell'attività del cuore ».

Il bollettino è firmato dal consigliere intimo dott. Fleiner e dal consigliere aulico dott. Dressler.

VIENNA, 21. — La sesta conferenza internazionale per la lotta contro la tubercolosi si è chiusa oggi.

Il ministro dell'interno ha ricevuto stamane i membri della conferenza.

PARIGI, 21. — I giornali pubblicano la seguente nota:

Il generale Drude ha telegrafato oggi al Governo che non credeva che le trattative iniziate coi delegati di alcune tribù potessero essere condotte a termine e che perciò riprendeva la sua libertà d'azione.

BORDEAUX, 21. — Il nono Congresso internazionale della Stampa è stato aperto oggi. Il Governo vi era rappresentato.

TANGERI, 21. — El Daudi segretario di Er Raisuli è giunto a Tangeri, latore di lettere di Er Raisuli pel ministro inglese. Si sa che Er Raisuli chiede la protezione della Gran Brettagna e 50,000 lire sterline come prezzo per la liberazione del caid mac Lean.

Ambedue le domande sono state respinte.

El Daudi deve ripartire stasera per trasmettere la risposta ad Er Raisuli. Egli ha ottenuto dal Maghzen, coll'intermediario del ministro inglese, un salvacondotto per recarsi a Tangeri e per ripartirne.

BREST, 21. — L'incrociatore corazzato *Edgard Quinet* è stato varato felicemente oggi nel pomeriggio. Questo è attualmente il maggiore degli incrociatori corazzati di cui disponga la flotta francese. Ha una lunghezza di 158 metri ed uno stazzamento di 14,000 tonnellate.

TLINGTON (Colonia del Capo), 21. — Si dice che il capo ribelle Morenga sia stato ucciso con suo figlio e con suo zio in uno scontro con la polizia a cavallo della Colonia del Capo e che questa abbia avuto un morto ed un ferito.

PIETROBURGO, 21. — Finora si sono constatati 2512 casi di colera, dei quali 2320 seguiti da morte, nei Governi di Samara, Saratoff, Simbirsk, Astrakan, Ninji Novgorod, Kazan, Kostrom, Jeroslaff, Baku, Viatka, Tchernikof, Perm e Vladimiro, nelle città di Kieff e di Ekaterinoslaw e nei territori di Sirdaria e di Akmolensk.

PARIGI, 22. — Il *Matin* annunzia che il generale Drude ha preso ieri tutte le disposizioni opportune per potere attaccare e prendere quasi immediatamente il nuovo campo dei ribelli.

Si attende un combattimento di grande importanza.

PARIGI, 22. — Il *Gil Blas* riproduce con riserva la voce che sarebbe corsa ieri e secondo la quale un distaccamento francese sarebbe stato sorpreso in un'imboscata presso Casablanca, ed avrebbe subito gravi perdite

Il Governo dichiara di ignorare questo incidente.

TANGERI, 22. — Approfittando della notte molto chiara per la luna piena metà delle truppe francesi si sono spinte verso Sidi Ibrahim al sud di Casablanca, ove era stato segnalato un raggruppamento di marocchini.

CAPETOWN, 22 — Si conferma ufficialmente la morte del capo Morenga.

MAINAU, 22. — Il bollettino sulla salute del granduca di Baden, dice:

L'indebolimento crebbe iersera in modo inquietante. Verso la mezzanotte è sopraggiunto un sonno riconfortante che ha esercitato una favorevole azione sulle condizioni generali. Lo stato dell'infermo perdura gravissimo.

CASABLANCA, 22 — La colonna francese è rientrata ieri al campo alle 5.50.

Il luogotenente ferito appartiene al secondo battaglione della legione straniera.

Il campo di Sidi Ibrahim era poco importante e si componeva

di alcune tende soltanto, che vennero abbandonate prima che giungesse la colonna francese.

Le operazioni militari in un raggio di 15 chilometri sembrano terminate coll'azione di ieri.

VIENNA, 22. — Il *Correspodenz Bureau* ha da Costantinopoli: Nelle riunioni di ieri cogli ambasciatori si è raggiunto il pieno accordo delle sei grandi potenze circa l'attitudine da tenersi di fronte alle comunicazioni della Porta relativamente alle misure per la riforma della giustizia in Macedonia.

CASABLANCA, 22. — Il generale Drude telegrafa in data d oggi che ha lasciato ieri Casablanca alle ore 4 del mattino recandosi a Sidi Ibrahim, ove ha disperso una mahalla e bruciato un accampamento marocchino.

Il grande caldo ha reso difficile la marcia. Tuttavia le truppe hanno mostrato una resistenza ammirevole. Esse hanno percorso 40 chilometri nella giornata.

I francesi hanno avuto un *gouniier* ucciso e cinque feriti, fra i quali un luogotenente.

PIETROBURGO, 23. — Telegrafano da Teheran in data di ieri, che dopo l'assassinio del Gran Visir la situazione in Persia è sensibilmente peggiorata. Sembra che ora più che mai il Governo voglia accampare tutti i poteri ed intervenire in tutti i rami della amministrazione.

Due giorni or sono si fecero al Parlamento attacchi diretti contro il Governo dello Scià e si pronunciarono nelle moschee discorsi rivoluzionari.

Parecchi oratori chiesero che Massaud Mirza, zio dello Scià, sia chiamato al trono.

RIGA, 23. — Il governatore ha conformato nove delle sentenze di morte pronunciate dal Consiglio di guerra per complicità nelle sollevazioni avvenute nel governo di Riga nel 1905.

Tredici altre condanne a morte sono state commutate in condanne ai lavori forzati.

MONTEVIDEO, 23. — Le Camere hanno votato un progetto di legge che abolisce completamente la pena di morte.

LONDRA, 23 — Telegrafano da Tangeri alla *Tribune*: El Guebbas conserverà la carica di ministro della guerra. El Bagdadi è stato nominato comandante in capo dell'esercito con 500 franchi di stipendio al giorno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 settembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero........	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì....................	758 75
Umidità relativa a mezzodì............	30
Vento a mezzodì.......................	N.
Stato del cielo a mezzodì..............	poco nuvolo.
Termometro centigrado.....	massimo 27.6
	minimo 16 5
Pioggia in 24 ore.....................	—

22 settembre 1907.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Scozia, minima di 749 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito fino a 4 mm. nel Veneto; temperatura aumentata in gran parte della penisola, diminuita sulle coste occidentali della Sicilia ed in Sardegna; pioggie e temporali Calabria, Sicilia e sud Sardegna.

Barometro: massimo a 765 nel Veneto, intorno 763 in Sicilia e Sardegna.

Probabilità: venti moderati, settentrionali al nord e sulle coste dell'Adriatico; vari al sud ed in Sardegna; cielo prevalentemente sereno al nord e sulle coste del medio Adriatico, nuvoloso con qualche pioggia sul medio e basso versante Tirrenico, in Sicilia e Sardegna.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 settembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	calmo	?	17 8
Genova...........	sereno	calmo	26 5	18 0
Spezia........ ...	sereno	calmo	25 6	15 0
Cuneo............	sereno	—	24 0	12 8
Torino...........	sereno	—	23 2	12 3
Alessandria.......	sereno	—	27 0	11 7
Novara	sereno	—	25 0	13 4
Domodossola	sereno	—	25 0	10 3
Pavia	sereno	—	26 2	8 9
Milano...........	sereno	—	26 0	14 2
Como	—	—	—	—
Sondrio...	—	—	—	—
Bergamo.........	sereno	—	22 8	15 7
Brescia..........	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	25 2	13 7
Mantova...... ..	sereno	—	24 8	13 3
Verona....... .	sereno	—	25 3	13 8
Belluno..........	sereno	—	23 6	11 3
Udine...........	1/4 coperto	—	24 2	12 0
Treviso..........	sereno	—	25 2	13 4
Venezia.........	nebbioso	calmo	22 7	14 0
Padova	nebbioso	—	23 6	12 0
Rovigo..........	1/2 coperto	—	25 0	16 0
Piacenza........	sereno	—	24 0	12 1
Parma	sereno	—	25 0	13 0
Reggio Emilia....	sereno	—	23 6	12 2
Modena.........	sereno	—	23 4	13 3
Ferrara.........	sereno	—	23 8	12 9
Bologna	sereno	—	22 6	15 6
Ravenna.........	sereno	—	23 0	11 7
Forlì	sereno	—	22 4	11 6
Pesaro..........	sereno	calmo	25 5	12 8
Ancona.........	sereno	calmo	22 0	15 0
Urbino..........	sereno	—	19 0	13 4
Macerata........	sereno	—	22 8	14 9
Ascoli Piceno	sereno	—	23 0	14 5
Perugia.........	sereno	—	23 8	14 8
Camerino	sereno	—	23 3	14 5
Lucca	sereno	—	25 3	11 5
Pisa	sereno	—	27 6	9 6
Livorno.........	sereno	calmo	25 8	14 0
Firenze	sereno	—	27 2	11 8
Arezzo..........	sereno	—	25 8	11 6
Siena	sereno	—	24 6	13 0
Grosseto	sereno	—	21 4	15 0
Roma...........	1/2 coperto	—	26 4	16 6
Teramo.........	sereno	—	23 6	14 4
Chieti	sereno	—	20 0	14 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	20 9	11 9
Foggia	sereno	—	24 0	14 8
Bari	1/4 coperto	calmo	22 8	15 6
Lecce	coperto	—	24 1	17 5
Caserta.........	sereno	—	26 5	18 4
Napoli	sereno	calmo	26 7	17 9
Benevento.......	nebbioso	—	25 3	12 7
Avellino.........	sereno	—	23 0	10 0
Caggiano........	3/4 coperto	—	21 9	13 0
Potenza	nebbioso	—	19 0	10 2
Cosenza.........	1/2 coperto	—	19 0	16 4
Tiriolo..........	nebbioso	—	18 5	11 5
Reggio Calabria..	1/4 coperto	calmo	25 8	18 0
Trapani.........	coperto	legg. mosso	24 9	20 2
Palermo.........	coperto	calmo	25 2	17 5
Porto Empedocle..	piovoso	legg. mosso	23 5	18 5
Caltanissetta.....	piovoso	—	19 0	16 0
Messina.........	1/2 coperto	calmo	25 0	18 9
Catania	coperto	mosso	24 6	17 9
Siracusa	coperto	mosso	23 2	17 4
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	25 0	16 0
Sassari	nebbioso	—	24 0	16 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.